

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 429. Sentenza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Filiazione - Minore - Disconoscimento di paternità - Curatore speciale - Promovimento dell'azione da parte del p.m. - Giudice competente in materia - Mancata deliberazione dell'ammissibilità in via preliminare - Esclusione della legittimazione del preteso padre naturale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Razionalità - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione e inammissibilità.**

(C.C., art. 244, ultimo comma, nel testo sostituito dell'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

(Cost., artt. 3 e 30)

Pag. 5

N. 430. Sentenza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Personale degli enti locali - Indennità premio di servizio - Calcolo in quindicesimi anziché in dodicesimi come per i dipendenti statali - Trattamento giuridico-economico rientrante in un sistema normativo diverso e comunque complessivamente più favorevole - Non fondatezza e manifesta inammissibilità.**

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98)

» 9

N. 431. Ordinanza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - Vincolo paesistico - Violazione - Reati urbanistici - Razionalità e giustificazione dell'inasprimento del regime sanzionatorio correlato all'effettiva tutela e controllo dell'uso del territorio - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-series, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., art. 3)

» 11

N. 432. Ordinanza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti pendenti iniziati con il vecchio rito restituiti dal g.i. al p.m. - Avviso alla parte offesa circa l'eventuale archiviazione - Mancata previsione - Irrilevanza della norma impugnata in ordine alla questione sollevata dal remittente - Manifesta inammissibilità.**

**(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 126).**

**(Cost., artt. 2, 3 e 24)**

Pag. 13

N. 433. Ordinanza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Istruzione pubblica - Personale della scuola - Trattamento minimo di servizio - Conseguimento - Prolungamento del rapporto di servizio limitato ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 1974 - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 444/1990) - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 38)**

» 15

N. 434. Ordinanza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Istanze istruttorie di parte - Richiesta *ex novo* di consulenza tecnica - Omessa previsione - P.M. - Chiarimenti in sede di trasmissione del fascicolo al g.i.p. - Citazione del verbalizzante della p.g. - Mancata previsione - Identiche questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 252 e 303 del 1991) - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., artt. 416, secondo comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma).**

**(Cost., artt. 2, 3, 26 e 97)**

» 16

N. 435. Ordinanza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Mondiali di calcio 1990 - Concessione edilizia - Hotel Gela di Milano - Rilascio - Procedimento - Lesione delle competenze del consiglio comunale - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 212/1991) - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39).**

**(Cost., art. 128)**

» 18

N. 436. Ordinanza 20-27 novembre 1991.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso la pretura - Richiesta di archiviazione - Necessità di ulteriori indagini - Preclusione - Erroneo presupposto alla base della proposta censura - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., artt. 409, quarto comma, e 554, in relazione all'art. 407, stesso codice).**

**(Cost., art. 112)**

» 19

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 41. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 novembre 1991 (della regione Lombardia).

**Sanità pubblica - Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate - Previsione del trattamento a domicilio mediante l'attivazione, presso idonee residenze collettive o case alloggio, di un numero di posti pari al 25% di quelli complessivamente disponibili e del restante 75% dei posti mediante convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, infine, per il 50% dei posti alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione - Ripartizione delle risorse finanziarie in relazione ai diversi tipi di intervento - Asserita minuziosa disciplina della materia con un atto di indirizzo e coordinamento - Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 338 e 560 del 1988 e 37/1991**

Pag. 23

- N. 50. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 novembre 1991 (della regione Lombardia).

**Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e competitività delle piccole imprese, con particolare riguardo allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di organizzazioni consortili e cooperative tra piccole imprese, di nuove strutture e strumenti finanziari aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali - Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da crediti di imposta in misura percentuale al costo dell'investimento - Concessioni di finanziamenti agevolati ed erogazione di contributi - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di industria, commercio e turismo ed industria alberghiera.**

(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41 e 43, primo comma).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

» 26

- N. 51. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 novembre 1991 (della provincia di Trento).

**Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e competitività delle piccole imprese, con particolare riguardo allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di organizzazioni consortili e cooperative tra piccole imprese, di nuove strutture e strumenti finanziari aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali - Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da crediti di imposta in misura percentuale al costo dell'investimento - Concessioni di finanziamenti agevolati ed erogazione di contributi - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di industria, commercio e turismo ed industria alberghiera.**

(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41 e 43, primo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 9, 18 e 20; 9, primo comma, nn. 3 e 8; 15; 16, primo comma, e titolo VI)

» 30

- N. 704. Ordinanza del pretore di Treviso del 3 ottobre 1991.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Istruzione dibattimentale - Modifica dell'imputazione - Richiesta del c.d. patteggiamento - Rimessione in termini - Lamentata omessa previsione - Ingiustificata discriminazione rispetto agli imputati con originario capo d'accusa - Compressione del diritto di difesa - Mancata attuazione delle «finalità preventive» della pena.**

(C.P.P. 1988, artt. 446, 516, 519, 563 e 567).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 36

N. 705. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, del 15 maggio 1991.

**Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.lla. - Dirigenti veterinari - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età al fine di conseguire maggiori benefici previdenziali, così come stabilito per i dirigenti dello Stato ed i primari ospedalieri - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione proporzionata e adeguata, e sui principi di parità nell'accesso al pubblico impiego e di buon andamento della pubblica amministrazione.**

(Legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50).

(Cost., artt. 3, 4, 38, 51 e 97)

Pag. 37

N. 706. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale delle Marche del 17 ottobre 1990.

**Regione Marche - Assistenza e beneficenza - Delega ai comuni delle funzioni concernenti la nomina e la designazione di amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della regione - Ingiustificata eccezione alle disposizioni della legge n. 6972/1890 nonché dello statuto regionale, che attribuiscono tali funzioni ad organi statali centrali e periferici - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 195/1987.**

(Legge regione Marche 21 maggio 1980, n. 35, art. 7).

(Cost., artt. 117 e 118)

» 42

N. 707. Ordinanza del pretore di Firenze del 7 ottobre 1991.

**Lavoro - Prestazione di attività lavorativa (nella specie manodopera) alle dipendenze di società appaltatrice di servizi per le Ferrovie dello Stato - Riconosciuta sussistenza, nel caso, stante il divieto dell'intermediazione di manodopera di cui all'art. 1 della legge n. 1369/1960, di un rapporto di pubblico impiego direttamente in capo all'Ente Ferrovie dello Stato - Conseguente costituzione di tale rapporto al di fuori di qualsiasi procedura consorsuale e senza la previsione di copertura per la spesa che ne deriva a carico dello Stato - Irragionevolezza con incidenza anche sul principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.**

(Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, quarto e quinto comma, e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 81 e 97)

» 46

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 429

*Sentenza 20-27 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Filiazione - Minore - Disconoscimento di paternità - Curatore speciale - Promovimento dell'azione da parte del p.m. - Giudice competente in materia - Mancata delibazione dell'ammissibilità in via preliminare - Esclusione della legittimazione del preteso padre naturale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Razionalità - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione e inammissibilità.**

**(C.C., art. 244, ultimo comma, nel testo sostituito dell'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184).**

**(Cost., artt. 3 e 30).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 dalla Corte di Appello di Lecce sul ricorso avverso decreto di nomina di curatore speciale della minore Francesca De Rocco proposto da De Rocco Antonio e Ralli Gisella iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di De Rocco Antonio ed altra e di Congedo Elio;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Lia Misurale e Pietro Rescigno per De Rocco Antonio ed altra e l'avv. Luigi Liberti interveniente per Congedo Elio;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del procedimento di reclamo promosso da due coniugi, genitori legittimi di un minore infrasedicenne, avverso il decreto con cui il Tribunale di Lecce, su istanza del pubblico ministero, ha nominato un curatore speciale ai fini della promozione dell'azione di disconoscimento della paternità di detto minore ai sensi degli artt. 235 e 244 cod. civ., la Corte d'appello di Lecce, con ordinanza del 15 marzo 1991, ha sollevato sotto vari profili, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ.

La norma impugnata, nel testo modificato dell'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dispone che l'azione di disconoscimento della paternità «può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore».

In relazione al caso di specie, in cui si tratta di un minore di età inferiore ai sedici anni, le censure del giudice remittente lamentano: *a)* la mancata considerazione dell'interesse del minore, diversamente dalla disciplina dell'azione di reclamo dello stato di figlio naturale, quale risulta dopo la sentenza di questa Corte n. 341 del 1990; *b)* l'attribuzione della competenza al tribunale ordinario, anziché al tribunale dei minorenni, come invece dispone per la detta azione, assunta a termine di confronto, l'art. 38 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge n. 184 del 1983; *c)* la mancata previsione di un giudizio preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione, analogamente a quanto previsto dall'art. 274 cod. civ., considerato che «l'essere l'azione rimessa all'iniziativa del pubblico ministero non costituisce un sicuro presidio contro eventuali manovre vessatorie»; *d)* la mancata estensione al sedicente padre naturale della legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento della paternità del marito della madre.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i coniugi reclamanti chiedendo che la questione sia accolta limitatamente ai capi *sub a)* e *c)*, mentre non condividono il motivo *sub b)* e contestano, ritenendolo sicuramente infondato, il motivo *sub d)*.

I reclamanti hanno ribadito e sviluppato le loro argomentazioni in un'ampia memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, insistendo in particolare sulla censura concernente la mancata previsione, nella norma impugnata, di un procedimento che metta al riparo i genitori legittimi dal pericolo di azioni temerarie o ricattatorie e garantisca l'accertamento di un effettivo interesse del minore alla privazione dello stato di figlio legittimo, tutelando in pari tempo l'interesse generale alla conservazione dell'unità della famiglia legittima.

3. — Si è pure costituito il preteso padre naturale, che ha sollecitato l'iniziativa del pubblico ministero.

Sebbene non sia parte nel giudizio principale, egli ritiene di avere diritto di intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità sulla base della sentenza di questa Corte n. 20 del 1982, la quale ha dichiarato ammissibile la costituzione di soggetti che non erano parti nel procedimento *a quo*, quando il loro interesse a stare in giudizio nasca dagli estremi dell'incidente di costituzionalità che la Corte ha sollevato davanti a sé. Ad avviso del deducente il medesimo criterio deve valere quando l'interesse a stare in giudizio nasca da una questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice *a quo*.

Nella pubblica udienza di discussione della causa la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha ritenuto ammissibile l'intervento.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte d'appello di Lecce reputa contrastante con gli artt. 3 e 30 della Costituzione l'art. 244, ultimo comma, cod. civ., modificato dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale dispone che l'azione di disconoscimento della paternità, di cui all'art. 235, «può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore».

La censura investe la norma sotto vari profili, e precisamente:

*a)* mancata considerazione dell'interesse del minore sia nella fase dell'iniziativa del pubblico ministero, sia in quella del successivo provvedimento del tribunale. Sotto questo profilo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione viene argomentata dal confronto con la disciplina dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale, quale risulta dopo la sentenza di questa Corte n. 341 del 1990;

*b)* attribuzione al tribunale ordinario, anziché al tribunale dei minorenni, della competenza a nominare il curatore speciale e a conoscere dell'azione di disconoscimento. Anche sotto questo profilo la violazione dell'art. 3 è desunta dal confronto con l'azione di reclamo dello *status* di figlio naturale, per la quale la competenza è stata trasferita al tribunale dei minorenni dall'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge n. 184 del 1983;

*c)* mancata previsione di un giudizio preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione, analogamente a quanto dispone l'art. 274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale, prospettandosi così un'altra disparità di trattamento contraria al principio di eguaglianza;

*d)* ingiustificata esclusione del preteso padre naturale dal novero dei soggetti legittimati a proporre l'azione. Poiché la legittimazione è riconosciuta alla madre, il diverso trattamento del padre naturale violerebbe, insieme con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 30, primo comma, che attribuisce ai genitori pari diritti e pari doveri nei confronti dei figli, anche se nati fuori del matrimonio.

2. — Occorre valutare preliminarmente l'ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio del sedicente padre naturale.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente escluso che possano costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale soggetti che non sono parti nel giudizio principale. Nella specie, però, si rileva che il preteso padre naturale, in quanto privo di legittimazione ad agire in disconoscimento della paternità, non aveva diritto di intervenire nel giudizio di reclamo proposto dai genitori legittimi contro il decreto di nomina del curatore speciale. Avendo il giudice del reclamo sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 anche nella parte in cui non prevede la legittimazione ad agire del preteso padre naturale, è sorto in questi un interesse diretto a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità, perchè dall'esito di tale giudizio dipende il suo diritto di intervento nel giudizio *a quo*.

Per questo motivo la Corte ha ammesso la costituzione in giudizio del Signor Congedo, limitatamente alla questione sopra enunciata *sub d*).

3. — Sotto il primo profilo, di cui al punto 1, *sub a*), la questione non è fondata nei sensi appresso precisati.

Il testo dell'art. 244, quarto comma, cod. civ. introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, considerava soltanto il figlio minore ultrasedicenne, attribuendogli sia la titolarità dell'azione di disconoscimento della paternità, sia la capacità di decidere in merito al suo esercizio e correlativamente, essendo egli privo di capacità processuale, la legittimazione a chiedere al tribunale la nomina di un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio.

Il nuovo testo, sostituito dalla legge n. 184 del 1983, ha esteso la titolarità dell'azione al figlio minore infrasedicenne, rimettendone l'esercizio a un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del pubblico ministero, senza però avvertire la profonda differenza del compito affidato al giudice in quest'altro caso. La formula unitaria in cui la legge racchiude la previsione dei due casi non impedisce tuttavia all'interprete di cogliere tale differenza alla stregua della genesi storica e della *ratio* della norma, valutata anche alla luce della citata sentenza n. 341 del 1990. Da questa si desume una regola per cui, se si tratta di un minore di età inferiore ai sedici anni, la ricerca della paternità, pur quando concorrono specifiche circostanze che la fanno apparire giustificata ai sensi degli artt. 235 o 274, primo comma, cod. civ., non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla privazione dello stato di figlio legittimo o, rispettivamente, all'assunzione dello stato di figlio naturale nei confronti di colui contro il quale si intende promuovere l'azione: interesse che dovrà essere apprezzato dal giudice soprattutto in funzione dell'esigenza di evitare che l'eventuale mutamento dello *status* familiare del minore possa pregiudicarne gli equilibri affettivi e l'educazione. In questo caso la decisione deve essere lasciata allo stesso figlio quando avrà compiuto i sedici anni.

Raggiunta questa età, la legge reputa che il minore abbia una maturità sufficiente per valutare autonomamente l'opportunità di esercizio dell'azione. Se ha lo stato di figlio legittimo, il giudice investito della domanda di nomina di un curatore speciale, ai fini della promozione dell'azione di disconoscimento della paternità, non può interferire in tale valutazione, ma deve limitarsi ad appurare, assunte sommarie informazioni, il *fumus boni iuris* circa l'esistenza dei presupposti di fatto ai quali l'azione è subordinata dall'art. 235.

Quando, invece, la domanda di nomina del curatore speciale è proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, al giudice è affidato un ufficio di tutela di un soggetto incapace. Egli deve allora allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza dell'interesse del minore all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice non mancherà, tra l'altro, di ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero. Della purezza delle loro intenzioni, come osserva giustamente la Corte remittente, il tramite del pubblico ministero non è una sicura garanzia.

Perciò, nel secondo caso previsto dalla norma in esame, il provvedimento del tribunale — che ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ. ha la forma del decreto motivato — deve giustificare congruamente la valutazione dell'interesse del minore su cui la decisione si fonda e indicare i mezzi informativi utilizzati. Correttamente interpretato, il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere il minore contro iniziative avventate e i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie.

4. — Connessa con la questione *sub a*) è quella elencata *sub c*) (secondo l'ordine seguito dal giudice *a quo*), che della prima costituisce per così dire l'aspetto processuale. Essa è inammissibile.

Appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire se la valutazione dell'interesse del minore debba essere fatta nelle forme del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione, e quindi in via di acquisizione degli elementi per decidere sull'istanza del pubblico ministero, oppure nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione.

Nè dal confronto con l'art. 274 cod. civ., nel testo risultante dalla sentenza più volte richiamata, è possibile trarre argomento di censura dell'art. 244, ultimo comma, per pretesa violazione del principio di eguaglianza, data la diversità dei due casi sotto il profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. L'azione di disconoscimento della paternità è consentita dall'art. 235 solo in tre casi tassativi, qualificati da un'evidente probabilità che il figlio non sia stato concepito ad opera del marito della madre; nel caso dell'art. 269, invece, la prova della paternità (o della maternità) naturale può essere data con ogni mezzo, onde si giustifica la predisposizione nell'art. 274 di rigorose garanzie processuali di controllo preliminare della serietà delle prove di cui dispone chi intende promuovere l'azione, controllo che, se si tratta di minore infrasedicenne, dovrà poi estendersi alla rispondenza dell'azione all'interesse del figlio.

5. — La questione è inammissibile anche sotto i profili indicati *sub b*) e *d*).

La determinazione del giudice competente è una scelta insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza. L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 244, ultimo comma, anziché al tribunale dei minorenni, non può dirsi irragionevole, nè si possono desumere ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra il minore e il preteso genitore, invece l'azione di disconoscimento della paternità coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi tra loro, nonché l'interesse generale al mantenimento dell'unità della famiglia legittima, e ciò spiega la conservazione della competenza del tribunale ordinario pur quando l'azione è esercitata dal rappresentante di un minore.

6. — Anche ammesso che la rilevanza dell'ultima questione, di cui al punto 1, *sub d*), sia sufficientemente giustificata dal rilievo che da essa dipende il diritto del preteso padre naturale di intervenire nel processo di reclamo pendente davanti al giudice *a quo*, se ne deve dichiarare l'inammissibilità in quanto tende, essa pure, a una sentenza invasiva delle prerogative riservate al legislatore.

Tale è la determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternità. La novella del 1975 ha concesso maggiore spazio alla ricerca della «verità biologica», quando sussistano indizi seri di difformità dalla «verità legale» stabilita dalle presunzioni degli artt. 231 e 232 cod. civ., ma ha riservato ai soli soggetti direttamente interessati, cioè ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza dell'una o dell'altra verità. L'equilibrio tra la verità legale, ordinata all'interesse di conservazione dell'unità della famiglia legittima tutelata dall'art. 29 della Costituzione, e la verità biologica, verso la quale è orientato l'art. 30, con le riserve però previste nel secondo comma (sul quale si fonda l'istituto dell'adozione legittimante) e nell'ultimo, è stato nuovamente modificato, in favore della seconda, dalla legge n. 184 del 1983, che ha ammesso in sostanza la promozione dell'azione di disconoscimento della paternità per iniziativa del pubblico ministero, fino a quando il figlio non abbia compiuto i sedici anni (cfr. sentenza n. 134 del 1985). Tuttavia l'innovazione è rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge n. 151 del 1975, posto che nella nuova ipotesi l'azione non è esercitata dal pubblico ministero, ma pur sempre, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale.

Una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato a una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore può compiere. Si aggiunga che una simile innovazione dovrebbe essere accompagnata dalla fissazione di nuovi termini di decadenza dall'azione e dalla predisposizione di cautele processuali destinate a preservare la famiglia legittima da interferenze arbitrarie e vessatorie.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe — relativamente al capo sopra indicato al n. 1, sub lettera a);*

*Dichiara inammissibile, relativamente ai capi sub lettere b), c) e d), la medesima questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con la stessa ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 430

*Sentenza 20-27 novembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Personale degli enti locali - Indennità premio di servizio - Calcolo in quindicesimi anziché in dodicesimi come per i dipendenti statali - Trattamento giuridico-economico rientrante in un sistema normativo diverso e comunque complessivamente più favorevole - Non fondatezza e manifesta inammissibilità.****(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, primo comma).****(Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Caltagirone sul ricorso proposto da Napolitano Salvatore ed altri c/INADEL iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Napolitano Salvatore ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Eugenio Merlino per Napolitano Salvatore ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

***Ritenuto in fatto***

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INADEL da numerosi iscritti, avente per oggetto la determinazione della base di calcolo dell'indennità premio di servizio, il Pretore di Caltagirone, con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, nonché agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, «nella parte in cui prevede che l'indennità premio di servizio sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'INADEL, e non di un dodicesimo come previsto per gli omologhi dipendenti statali».

Secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali «non trova ragionevole giustificazione».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori argomentazioni.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata.

Secondo l'Avvocatura, la quale richiama le sentenze nn. 26 del 1980 e 220 del 1988, la diversità dei sistemi retributivo e previdenziale delle due categorie di dipendenti pubblici esclude ogni possibilità di comparazione ai fini dell'art. 3 della Costituzione.

*Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Caltagirone ritiene contrastante col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, nonché con gli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di calcolo dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali in un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziché in un dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato.

2. — L'ordinanza di rimessione trascurava qualsiasi motivazione del riferimento della questione, oltre che all'art. 3 della Costituzione, agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98. Sotto questi profili la questione è, pertanto, manifestamente inammissibile.

3. — In riferimento al principio di eguaglianza, la questione non è fondata.

Il trattamento giuridico-economico dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva, e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. La comparazione, che deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate, mette in evidenza un trattamento dei dipendenti degli enti locali complessivamente più favorevole di quello dei dipendenti statali. Come ha rilevato il rappresentante del Governo durante i lavori preparatori della legge n. 152 del 1968 (Camera dep., IV leg., II Comm., seduta del 10 gennaio 1968, pag. 929), il computo dell'indennità su una base più ristretta (un quindicesimo della retribuzione dell'ultimo anno, anziché un dodicesimo) è compensato dalla liquidazione della pensione sulla base del 100 per cento, mentre per gli statali si effettua sulla base dell'80 per cento. Si aggiunga che dal 1° gennaio 1974 i dipendenti degli enti locali sono stati ulteriormente avvantaggiati dall'inclusione — disposta dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con effetto retroattivo alla data indicata — nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio anche dell'indennità integrativa speciale, che invece rimane tuttora esclusa dal calcolo del trattamento di buonuscita degli statali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, pure richiamati nella stessa ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 431

*Ordinanza 20-27 novembre 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ambiente - Vincolo paesistico - Violazione - Reati urbanistici - Razionalità e giustificazione dell'inasprimento del regime sanzionatorio correlato all'effettiva tutela e controllo dell'uso del territorio - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-*sexies*, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) nel procedimento penale a carico di Lopresto Corrado, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, nel procedimento penale a carico di imputato del reato previsto dall'art. 1-*sexies* del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, per aver eseguito lavori senza autorizzazione in zona sottoposta al vincolo previsto dalla legge stessa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che ad avviso dell'autorità remittente la norma pone una irrazionale disparità di trattamento tra chi compia opere di trasformazione non autorizzate in zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 («Protezione delle bellezze naturali»), il cui pregio ambientale è stato accertato da competenti organi tecnici a seguito di procedimento in contraddittorio con gli interessati, e chi, invece, compia analoghe opere in zone individuate per categoria, e quindi indipendentemente da una valutazione specifica del loro pregio estetico; ciò in quanto nel primo caso, che il giudice *a quo* ritiene sicuramente più grave, la più rigorosa sanzione prevista dalla norma censurata non si applicherebbe, mentre dovrebbe applicarsi nel secondo caso;

che, inoltre, l'elevata entità della pena, tale da non consentire la concessione della sospensione condizionale, pur se inflitta nel minimo edittale e con un'attenuante, non sarebbe confortata nemmeno dalla certezza che la violazione in concreto compiuta sia effettivamente lesiva del bene che si vorrebbe tutelare (il paesaggio) poiché il reato in questione ha carattere meramente formale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il giudice *a quo* ritiene di dover fare applicazione della norma censurata nel caso sottoposto al suo esame, con interpretazione che, allo stato, non risulta contraddetta da diversa uniforme giurisprudenza, sicchè non può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla inapplicabilità, nella fattispecie, della disposizione impugnata;

che, nel merito, già con la sentenza n. 151 del 1986, questa Corte ha avuto modo di rilevare che la legge n. 431 del 1985 «si discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (legge 29 giugno 1939 n. 1497), che infatti prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico isolatamente considerate, mentre la normativa impugnata, proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo — imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusioni di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso, individuati secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati da lungo tempo — introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale»; di tal chè le censure avverso un differente trattamento sanzionatorio di violazioni operanti su piani diversi sono da ritenersi manifestamente infondate;

che, inoltre, anche sotto il profilo della determinazione di un elevato minimo edittale, questa Corte non vede motivi per discostarsi dai rilievi espressi con l'ordinanza n. 377 del 1990 (in ordine all'art. 20 lett. c della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinvia *quoad penam* l'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985) con la quale è stato affermato che detto rigore sanzionatorio — espressivo di oggettiva gravità dell'illecito, quale che ne sia la concreta dimensione quantitativa — è, nei reati urbanistici, giustificato dall'esigenza, correlata all'intento perseguito dal legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio di assicurare l'effettività degli strumenti stessi mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio: inasprimento collegato, tra l'altro, all'accresciuta sensibilità del legislatore verso fenomeni reali di degrado urbanistico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 432

Ordinanza 20-27 novembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti pendenti iniziati con il vecchio rito restituiti dal g.i. al p.m. - Avviso alla parte offesa circa l'eventuale archiviazione - Mancata previsione - Irrilevanza della norma impugnata in ordine alla questione sollevata dal remittente - Manifesta inammissibilità.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 126).

(Cost., artt. 2, 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Maserà Nino ed altri, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), «nella parte in cui non prevede che il p.m., nei processi iniziati con il vecchio rito e restituiti dal g.i. all'a.g.o. requirente ex art. 258 delle norme di attuazione, dia avviso ex art. 408 secondo comma c.p.p. alla parte offesa dei suoi diritti riconosciuti appunto dalla norma, consentendogli di dichiarare di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione»;

che il giudice remittente, premesso che il pubblico ministero ha presentato richiesta di archiviazione in data 8 novembre 1990, rileva che il procedimento ebbe ad iniziare con il rito abrogato e che, non essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 242 n. 1 delle norme di attuazione, lo stesso il 24 ottobre 1989 è ritornato alla Procura della Repubblica ex art. 258 delle norme medesime e, proprio perché il procedimento era iniziato con il rito abrogato, le parti offese — che avevano all'epoca rivestito il ruolo di parti civili — non hanno ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione;

che, il giudice *a quo* lamenta l'assenza di «un meccanismo di raccordo fra il nuovo c.p.p. e le disposizioni transitorie di attuazione che consenta alle parti offese di reinserirsi agevolmente nel nuovo rito e di proporre rituale opposizione *ex art.* 410», e solleva, pertanto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 delle norme di attuazione «laddove non contempla l'obbligo per il p.m. di informare la parte offesa della facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione anche nei processi parzialmente istruiti con il vecchio rito e restituiti dal g.i. *ex art.* 258 disp. att., tramite preventiva formalizzazione della richiesta di essere sentita nell'ipotesi di richiesta archiviazione»: e ciò per violazione della «parità di trattamento di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione», nonché dell'art. 24 della Costituzione, «precludendosi in tal modo alla parte offesa la possibilità di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e gli elementi di prova»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità, o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che il denunciato art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale concerne esclusivamente — come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato — le modalità temporali di trasmissione degli atti dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari nel caso in cui la persona offesa abbia in precedenza dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, disponendo che la detta trasmissione debba avvenire dopo la presentazione dell'opposizione da parte della persona offesa medesima, ovvero dopo la scadenza del termine per proporla (art. 408, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale);

che la norma impugnata disciplina, pertanto, un aspetto che non ha alcuna rilevanza in ordine al problema sollevato dal remittente, se non altro perché attiene ad una fase in cui è già avvenuta sia la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, sia la decisione del pubblico ministero di presentare al giudice la richiesta di archiviazione;

che, in conclusione, la norma di cui il giudice *a quo* lamenta la mancanza non potrebbe comunque evidentemente trovare collocazione nell'ambito della disposizione impugnata, con la conseguenza che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 433

Ordinanza 20-27 novembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Personale della scuola - Trattamento minimo di servizio - Conseguimento - Prolungamento del rapporto di servizio limitato ai dipendenti in servizio al 1° ottobre 1974 - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 444/1990) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 38).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da Colucci Anna contro Provveditorato agli Studi di Milano ed altro, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Lombardia, con ordinanza del 13 luglio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, «nella parte in cui limita il prolungamento del rapporto di servizio al fine di conseguire il trattamento minimo di pensione al personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974»;

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti, chiamati ad esplicare identiche funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1° ottobre 1974, poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione;

b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in età avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale alla pensione minima;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)»;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr., da ult., ord. n. 140 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal T.A.R. della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990 «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1253

N. 434

*Ordinanza 20-27 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Undienza preliminare - Istanze istruttorie di parte - Richiesta *ex novo* di consulenza tecnica - Omessa previsione - P.M. - Chiarimenti in sede di trasmissione del fascicolo al g.i.p. - Citazione del verbalizzante della p.g. - Mancata previsione - Identiche questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 252 e 303 del 1991) - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., art. 416, secondo comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma).**

**(Cost., artt. 2, 3, 26 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 416, secondo comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Panzini Luciano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Latini Massimiliano, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 4 febbraio 1991 (r.o. n. 344/91), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona — nel corso di un'udienza preliminare nella quale la difesa dell'imputato aveva richiesto «apposita c.t. fiscale-tributaria» — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non comprende nella dizione «consulenti tecnici» anche la consulenza tecnica richiesta *ex novo* dalle parti, quando ne appaia evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: ciò per disparità di trattamento tra prova per testi (ammessa) e «c.t.u.» (nonché tra quest'ultima e le perizie che vengono disposte in sede dibattimentale), e per violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che, con ordinanza del 5 febbraio 1991 (r.o. n. 360/91), lo stesso giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale «e prima ancora dell'art. 416 n. 2 laddove non consentono al P.M., in sede di trasmissione del fascicolo contenente la notizia di reato, di disporre preventiva citazione per l'udienza preliminare del verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti sulla notizia di reato stessa, o quanto meno di richiederla all'udienza preliminare, prescindendo da eventuale prova per testi, prima di esporre sinteticamente quanto previsto dal secondo comma del detto art. 421»; b) dell'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale «laddove non sembra contemplare l'esplicita eventualità che siano le stesse parti ad attivare il meccanismo probatorio di cui alla stessa norma», nonché «laddove nella riduttiva dizione «audizione di consulenti tecnici» non contempla esplicitamente la facoltà di tutte le parti di richiedere apposita autonoma c.t.u.»: il tutto per violazione degli artt. 2, 3, 97 (per i motivi sopra esposti), e 24 della Costituzione (per violazione del diritto di difesa);

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che, per l'identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che le questioni, già proposte sostanzialmente nei medesimi termini dallo stesso giudice *a quo*, sono state dichiarate manifestamente infondate con ord. nn. 252 e 303 del 1991 e gli attuali provvedimenti di rimessione non contengono, come detto, argomentazioni nuove;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, secondo comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 435

Ordinanza 20-27 novembre 1991

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia - Mondiali di calcio 1990 - Concessione edilizia - Hotel Gela di Milano - Rilascio - Procedimento - Lesione delle competenze del consiglio comunale - Norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 212/1991) - Manifesta inammissibilità.****(Legge regione Lombardia 4 luglio 1988, n. 39).****(Cost., art. 128).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1990 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel ricorso proposto da Cocchi Anna contro il Comune di Milano ed altri iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Cocchi Anna per l'annullamento di una concessione concernente un intervento edilizio relativo all'Hotel Gala, sito in Milano, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 21 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39, in riferimento all'art. 128 della Costituzione, sostenendo che le norme sul procedimento preordinato al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture alberghiere in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990, contenute nella legge impugnata, sarebbero lesive delle competenze attribuite ai Comuni dalla legge statale e fatte salve dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del 1977;

che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, l'art. 5 della legge impugnata, attribuendo all'atto di approvazione della Giunta regionale l'efficacia di concessione in deroga nel caso di non conformità edilizia e riconoscendo all'intervento edilizio il carattere di opera di interesse generale, lederebbe le competenze del Consiglio comunale in materia di varianti agli strumenti urbanistici, previste dagli artt. 10, ultimo comma, e 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942, e di deroghe ai regolamenti edilizi, di cui all'art. 16, secondo comma, della legge n. 765 del 1967, dal momento che le norme impuginate prevedono che l'atto di approvazione della Giunta regionale espliciti efficacia derogatoria in via immediata, senza la necessità di ulteriori ed autonomi interventi deliberativi dell'organo comunale, non rilevando d'altro canto la circostanza che il Comune sia chiamato a formulare un parere vincolante, ma non obbligatorio;

che, secondo il giudice *a quo*, l'art. 6 della legge impugnata — prevedendo che dopo l'approvazione del progetto da parte della Regione la concessione debba essere rilasciata dal Sindaco entro trenta giorni, operando, in difetto, l'istituto del silenzio assenso — contrasterebbe con le norme statali previste dagli artt. 1 e 4 della legge n. 10 del 1977, che, disciplinando il rilascio delle concessioni edilizie, ne attribuiscono il relativo potere al Sindaco;

Considerato che nonostante l'impugnativa sia formulata nei confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, deve dedursi che la questione concerne esclusivamente gli artt. 5, primo comma, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39;

che questa Corte, con sentenza n. 212 del 1991, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme denunciate nel presente giudizio;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990), in riferimento all'art. 128 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1255

N. 436

*Ordinanza 20-27 novembre 1991*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso la pretura - Richiesta di archiviazione - Necessità di ulteriori indagini - Preclusione - Erroneo presupposto alla base della proposta censura - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 409, quarto comma, e 554, in relazione all'art. 407, stesso codice).

(Cost., art. 112).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Aldo CORASANITI;

*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 407, terzo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno nel procedimento penale relativo alla morte di Busti Marina ed altra, ordinanza iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 407, terzo comma, dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, di fronte ad una richiesta di archiviazione avanzata dopo il decorso del termine per le indagini, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice *a quo* muove dall'assunto che la prescrizione contenuta nell'art. 407, terzo comma, del codice di procedura penale, non soltanto precluderebbe l'utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ma impedirebbe al giudice di adottare la procedura prevista dall'art. 409, quarto comma, dello stesso codice e cioè di indicare, a seguito dell'udienza fissata a norma del secondo comma di tale articolo, le ulteriori indagini ritenute necessarie, un'indicazione che risulterebbe priva di senso non potendo comunque il giudice utilizzare i relativi atti;

che, peraltro, il detto assunto si rivela erroneo perché, se il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste — come lo stesso giudice *a quo* mostra di ritenere allorché prospetta l'alternativa «fra l'archiviazione e la richiesta al P.M. di formulare l'imputazione», alternativa che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 445 del 1990, «ha riconosciuto non coerente con il principio di massima semplificazione dettato dalla legge delega per il procedimento pretorile, comportando un innegabile appesantimento delle indagini» — tutto ciò sta a significare che l'unica attività colpita dalla inutilizzabilità è quella d'indagine compiuta oltre il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (v. anche art. 406, ultimo comma);

che, di conseguenza, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del codice di procedura penale non ha più modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attività d'indagine compiuta d'iniziativa del pubblico ministero, assoggettata al controllo del giudice quanto all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge o prorogati;

che la stessa formulazione letterale dell'art. 409, quarto comma, nel riservare al giudice il potere di fissare «il termine indispensabile» per il compimento delle ulteriori indagini, postula con evidenza che al rigoroso meccanismo legale che predetermina la durata delle indagini preliminari, viene a sostituirsi una «flessibile» deliberazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione della relativa indispensabilità al compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice è chiamato ad indicare, sicché nessuna interferenza può stabilirsi tra la durata complessiva delle indagini svolte prima della richiesta di archiviazione e il «termine» fissato dal giudice;

che una simile interpretazione, oltre che fondarsi su una corretta ricostruzione sistematica dei rapporti fra attività di indagine del pubblico ministero ed attività di controllo sui risultati delle indagini ad opera del giudice, trova una significativa conferma nel testo della relazione governativa al decreto legislativo 7 dicembre 1990, n. 369 (Ulteriori prolungamenti dei termini delle indagini preliminari in regime transitorio), ove si precisa che la disciplina codicistica «sanziona a pena di inutilizzabilità l'attività di indagine proseguita oltre i termini di legge (art. 407 comma 3) ma, se si esclude l'avocazione, non prevede alcuna conseguenza processuale per il caso in cui il pubblico ministero, contravvenendo alla regola posta dall'art. 405 comma 2 c.p.p., abbia formulato le sue richieste in ordine all'azione penale oltre i detti termini»;

e che, quindi, risultando erroneo il presupposto alla base della proposta censura, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 407 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno con ordinanza dell'8 aprile 1991.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

*Il Presidente:* CORASANITI

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

91C1256



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 41

*Ricorso per conflitto di attribuzione n. 41 depositato in cancelleria il 15 novembre 1991  
(della regione Lombardia)*

**Sanità pubblica - Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate - Previsione del trattamento a domicilio mediante l'attivazione, presso idonee residenze collettive o case alloggio, di un numero di posti pari al 25% di quelli complessivamente disponibili e del restante 75% dei posti mediante convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, infine, per il 50% dei posti alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione - Ripartizione delle risorse finanziarie in relazione ai diversi tipi di intervento - Asserita minuziosa disciplina della materia con un atto di indirizzo e coordinamento - Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 338 e 560 del 1988 e 37/1991.**

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, ing. Giuseppe Giovenzana, a ciò autorizzato con deliberazione g.r. n. 13876 del 17 ottobre 1991, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Giovanni Motzo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico n. 38, per conflitto di attribuzioni, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, a seguito e per effetto degli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991, atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids e patologie correlate, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1991, n. 219.

FATTO

L'art. 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids), ha affidato ad un atto di indirizzo e coordinamento — da emanarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 833/1978 — il compito di stabilire «criteri uniformi per l'attivazione del servizio di trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids da parte delle unità sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, ....., nonché criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al secondo comma e sugli organici relativi».

Lo stesso art. 1, al secondo comma, nel dettare i principi che devono presiedere alla graduale attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da Aids e patologie correlate, «sulla base di indirizzi regionali», dispone che «il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego .... del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione ... e può essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato», e, in ogni modo «entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua» ivi individuato.

È dunque chiara l'intenzione del legislatore statale di lasciare alla potestà normativa delle regioni (e delle province autonome) la disciplina della concreta attivazione del servizio, nell'ambito dei suddetti limiti massimi di posti e di spesa e «secondo le rispettive esigenze»; intenzione espressa ancor più univocamente nel successivo art. 9, che fa obbligo alle regioni di «predisporre i programmi per le attività di cui all'art. 1 secondo comma».

In questi termini, d'altronde, si è recentemente espressa la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 37/1991: nel pronunciare l'infondatezza delle censure mosse dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Lombardia al secondo comma del medesimo art. 1 della legge 135/1990 per invazione delle competenze regionali, nella parte in cui tale disposizione disciplina in modo dettagliato il servizio di trattamento a domicilio dei malati di Aids ed indica il tetto massimo dei posti da ripartire tra le regioni, la Corte ha motivato sul punto che «la norma censurata contiene .... solo criteri di larga massima cui deve ispirarsi il servizio, la cui concreta e graduale attivazione, peraltro è soggetta ad «indirizzi regionali» e deve avvenire comunque secondo programmi formulati dalle stesse regioni; rilevando, in merito all'indicazione del numero massimo dei posti, che essi sono comunque da ripartire secondo le rispettive esigenze».

Esaurita la disamina del secondo comma dell'art. 1 nel senso che qui interessa, e cioè della piena conformità del dettato legislativo agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la Corte si è altresì espressa sull'impugnativa regionale del terzo comma dello stesso art. 1 per contrasto della norma impugnata con il principio di legalità, nel punto in cui demanda «la disciplina dell'attività a domicilio ad atti di indirizzo e coordinamento asseritamente privi di contenuto predeterminato».

Sotto tale profilo la Corte ha osservato che «la legge circoscrive adeguatamente il contenuto degli atti (di indirizzo), descrivendo sia le attività da coordinare sia i rispettivi fini e criteri e, precisamente, nel secondo comma, prima parte (per quanto concerne il trattamento domiciliare) .... nel quale «sono sufficientemente specificate le caratteristiche dei servizi che si vogliono attuare».

La ripartizione dei compiti regionali e ministeriali, come segnata nella legge n. 135/1990 e ribadita dalla Corte con la pronuncia richiamata, non può dunque lasciare dubbi sulla effettiva portata dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento, il quale, nei limiti di posti e di spesa già indicati nel massimo dalla legge statale e poi successivamente ripartiti secondo le effettive esigenze a livello regionale (e provinciale), dovrebbe limitarsi a fissare criteri, relativi alle modalità e alle caratteristiche di attivazione del servizio, di natura meramente tecnica, nel rispetto dello specifico fondamento legislativo della potestà di indirizzo e coordinamento e dei vincoli elaborati dalla giurisprudenza della corte costituzionale in ordine all'esercizio di tale potestà.

Di ben più ampia e puntuale portata, al contrario, la disciplina contenuta nell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato, il quale testualmente, all'art. 1, attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio, prevede:

«a) l'attivazione presso residenze collettive o case alloggio .... di un numero di posti pari al 25% di quelli complessivamente disponibili

b) l'attivazione del restante 75% dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50% dei posti, alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione».

Per ciò che riguarda, infine, la ripartizione delle risorse finanziarie entro i limiti massimi di spesa legislativamente indicati, l'atto di indirizzo procede direttamente, all'art. 2, sulla base della precedente ripartizione numerica dei posti, alla puntuale destinazione delle risorse complessivamente disponibili in «lire ventitre miliardi per la stipula di convenzioni con idonee residenze collettive o case alloggio

b) lire quindici miliardi per la stipula di convenzioni per l'assistenza a domicilio con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse

c) lire sedici miliardi per l'integrazione degli organici di ricovero .... da utilizzare nelle attività relative al trattamento a domicilio».

La disciplina contenuta nel d.P.R. 14 settembre 1991 è gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione Lombardia, che solleva pertanto, con il presente ricorso, conflitto di attribuzione per i seguenti motivi di

## DIRITTO

1. — Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; violazione dell'art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135; Carezza di fondamento legislativo e violazione del principio di legalità.

La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 150/1982, ha costantemente asserito che «l'esercizio in via amministrativa del potere statale di indirizzo e coordinamento è stato sottoposto alla condizione di validità dell'osservanza del principio di legalità» (decisione n. 359 dell'11 luglio 1991) occorrendo una disposizione legislativa che funga «da base normativa sufficientemente precisa e chiara da poter orientare e delimitare la discrezionalità del Governo nella determinazione degli indirizzi e delle misure di coordinamento» (*ibidem*).

E d'altra parte (sent. n. 177/1988) questi ultimi devono lasciare sussistere un «necessario spazio di autonomia» dettando solo criteri «criteri minimali di uniformità».

Il d.P.R. impugnato con il presente conflitto di attribuzione contiene invece una disciplina puntuale che, lungi dal limitarsi ai profili di cui all'art. 1, terzo comma, della legge n. 135/1990 (attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali e attivazione dei servizi di cui al secondo comma, investe dettagliatamente il contenuto degli interventi, il riparto tra i diversi tipi di essi (attivazione di posti presso residenze

collettive o case alloggio e attivazione del servizio a domicilio) nonché, addirittura, nell'ambito del trattamento a domicilio, la quota riservata alle istituzioni di volontariato e ad altre organizzazioni assistenziali, e infine il riparto delle risorse finanziarie in diretta relazione con il rapporto tra i predetti interventi.

Tale disciplina non ha carattere esclusivamente tecnico ma riveste natura di indirizzo e coordinamento amministrativo, come qualificato dalla costante giurisprudenza della Corte nel senso ripreso da ultimo nella sentenza n. 359/1951.

Le disposizioni censurate, prefissando la ripartizione degli interventi da attivare secondo rigidi rapporti di proporzionalità, precludono alle regioni la discrezionale potestà normativa che al contrario lo stesso legislatore statale ha inteso garantire, sia con la riserva di cui all'art. 9, primo comma, della legge n. 135/1990, sia con il più volte citato criterio valutativo delle «rispettive esigenze» in sede di ripartizione dei posti da realizzare entro il tetto massimo prefissato *ex lege*.

È bensì vero che l'art. 4 del d.P.R. 14 maggio 1991, nel precisare che la ripartizione secondo quote «costituisce un criterio orientativo» nell'ambito della programmazione regionale, all'apparenza simula di temperare la portata della suddivisione in quote riportandola nei limiti di un mero principio di tendenza, ma è altresì vero che, a fronte della reale rigidità dei rapporti di proporzionalità precedentemente fissati, tale disposizione costituisce in realtà un mero omaggio formale alla natura di atto di indirizzo e coordinamento del decreto impugnato.

In particolare, la suddivisione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e la conseguente ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 2), capovolge i criteri generali indicati nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 135 imponendo per una percentuale garantita del 25% il trattamento presso residenze collettive e case alloggio, il quale invece, alla stregua della legge, è misura residuale, da attivarsi con le prescritte cautele, come del pari non vi è traccia nella legge della volontà di riservare quote del trattamento domiciliare al convenzionamento con istituzioni di volontariato.

Per ciò che riguarda, infine, la ripartizione delle risorse finanziarie entro i limiti massimi di spesa legislativamente indicati, l'atto di indirizzo la opera, all'art. 2, direttamente, condizionando così pesantemente l'autonomia organizzativa e di spesa delle regioni.

In circostanze analoghe, la corte ha pronunciato l'illegittimità di atti di indirizzo e coordinamento in tema di riorganizzazione dei presidi ospedalieri (sentenza 15 giugno 1988, n. 338) e di individuazione degli elementi strutturali dei presidi di diagnostica di laboratorio (sentenza 19 maggio 1988, n. 560).

2. — mancata consultazione della conferenza Stato-regioni e violazione dell'art. 12, quinto comma, lett. b) della legge n. 400/1988.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni deve essere consultata sui «criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento».

Tale consultazione non ha avuto luogo nella fattispecie, né ve ne è traccia nelle premesse del d.P.R.

Il vizio procedurale concreta di per sé lesione dell'autonomia regionale.

*P. Q. M.*

*La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dettare con atto di indirizzo e coordinamento criteri in materia di programmazione degli interventi nei confronti di soggetti affetti da Aids e ripartire le risorse finanziarie in conformità di tali criteri, e per conseguenza annullare il decreto impugnato.*

Milano-Roma, addì 11 novembre 1991

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giovanni MOTZO

N. 50

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 novembre 1991  
(della regione Lombardia)*

**Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e competitività delle piccole imprese, con particolare riguardo allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di organizzazioni consortili e cooperative tra piccole imprese, di nuove strutture e strumenti finanziari aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali - Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da crediti di imposta in misura percentuale al costo dell'investimento - Concessioni di finanziamenti agevolati ed erogazione di contributi - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di industria, commercio e turismo ed industria alberghiera.**

**(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41 e 43, primo comma).**

**(Cost., artt. 117, 118 e 119).**

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 14594 del 5 novembre 1991, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lettera a), 41 e 43, primo comma, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991, e recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

La legge n. 317/1991 disciplina un insieme complesso e articolato di interventi finanziari di agevolazione delle piccole imprese.

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge, si definisce «piccola impresa industriale» quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito; «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato» quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito.

Già tale definizione, operata in base ai soli elementi dimensionali, ricomprende nell'area dei destinatari delle agevolazioni disposte dalla legge stessa sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali, sia quelle di servizi, operanti in qualsiasi campo; quindi anche le imprese operanti in settori rientranti nell'ambito della competenza della Regione come il turismo o i trasporti di interesse regionale; dall'altro lato, vi ricomprende anche le imprese artigiane, che, secondo la definizione degli articoli 3 e 4 della legge quadro 8 agosto 1983, n. 443, hanno dimensioni inferiori a quelle indicate come limite dal citato art. 1, secondo comma.

Per altro verso l'art. 1, terzo comma, della legge, individuando in particolare l'area delle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge stessa, vi include sia le piccole imprese industriali o di servizi, definite le ultime, questa volta più restrittivamente, come «quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati»; sia, espressamente, «le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 443».

È dunque pacifico che le agevolazioni previste dalla legge incidono sia in settori economici di competenza regionale (turismo, trasporti); sia nel settore dell'artigianato, a sua volta rientrante nella competenza della regione.

I capi II e seguenti della legge disciplinano diversi tipi di interventi agevolativi delle imprese.

In particolare, il capo II prevede «interventi per la diffusione dell'innovazione», definiti in termini assai larghi dall'art. 5: si tratta di interventi agevolativi per le imprese che effettuano investimenti aventi per oggetto la realizzazione o l'acquisizione di sistemi gestiti da apparecchiature elettroniche, di sistemi robotizzati, di unità o sistemi per l'elaborazione dei dati, di apparecchiature scientifiche, di sistemi o macchinari finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, e ancora la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione di dette apparecchiature e sistemi, nonché l'acquisizione di brevetti e licenze.

È facile osservare che pressoché tutti i tipi di investimenti diretti a modificare o modernizzare il processo produttivo o la gestione dell'impresa sono suscettibili di dare titolo alle agevolazioni.

Queste ultime sono disciplinate negli articoli 6 e 12. A sua volta l'art. 7 prevede agevolazioni sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità»; e l'art. 8 prevede agevolazioni commisurate alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca.

In pratica ogni aspetto dell'attività delle imprese è preso in considerazione in funzione delle possibili agevolazioni finanziarie: e ciò, si badi, non per l'attuazione di programmi straordinari, o per localizzazioni limitate, ma in generale per tutte le piccole imprese, comprese quelle artigiane, definite dal già visto art. 1, terzo comma.

Il meccanismo agevolativo è duplice. In primo luogo si prevede che i soggetti in questione siano ammessi a fruire, nel triennio 1991-93, di un «credito di imposta» in misure variamente definite in correlazione con i costi degli investimenti o dei servizi acquisiti dalle imprese. A tale fine, ai sensi dell'art. 10, le imprese dichiarano al Ministero dell'Industria l'importo dei costi sostenuti; sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero forma un elenco, verifica le disponibilità finanziarie entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio e comunica all'impresa la concessione del beneficio stesso.

La qualificazione del beneficio come «credito di imposta» non può trarre in inganno, né far pensare che si tratti di una misura di agevolazione fiscale, come tale attinente al regime tributario anziché a un regime di finanziamento pubblico delle imprese.

Infatti il meccanismo del credito d'imposta (se non è stato scelto ad arte al fine di mascherare il finanziamento disposto, facendolo passare per agevolazione fiscale) è comunque solo uno strumento tecnico per assegnare alle imprese beneficiarie un contributo finanziario. E infatti il regime e la disciplina del «credito d'imposta» è tale da rendere palese che non si tratta di una disciplina a contenuto tributario.

Un'agevolazione tributaria, invero, in quanto tale non può che spettare di diritto, contemporaneamente e per ogni periodo di imposta, a tutti coloro che si trovano nelle condizioni definite dalla legge, e dà luogo ad una diminuzione, in misura eguale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni, del debito d'imposta, nonché ad una correlativa rinuncia da parte dello Stato alle entrate corrispondenti.

Viceversa il «credito d'imposta» in questione non spetta di diritto a tutti, ma viene «concesso» *singulatim* dal Ministero dell'industria, entro i limiti dell'apposito stanziamento (art. 10, terzo comma), e quindi non a tutti, ma ai soli beneficiari inclusi utilmente nell'elenco, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie; ed eventualmente, nel caso di esaurimento dei fondi e di concorrenza di più domande, in misura ridotta, nonché in anni diversi (art. 10, quinto e ottavo comma). I fondi stanziati, corrispondenti alle agevolazioni concesse, vengono trasferiti allo stato di previsione dell'entrata a compensazione del mancato pagamento dei tributi, e senza quindi che le entrate diminuiscano dell'importo corrispondente alle agevolazioni (art. 10, settimo comma). Il credito può essere fatto valere indifferentemente ai fini del pagamento dell'Irpef, dell'Irpeg o dell'Ilor, ed eventualmente dell'Iva; e infine è revocabile, nel caso di insussistenza delle condizioni previste (art. 13, primo comma).

Ma la riprova definitiva della natura non tributaria, bensì di agevolazione finanziaria, del beneficio, è data dal fatto che gli interessati è data la facoltà di chiedere, in luogo dei crediti di imposta, la concessione di contributi in conto capitale in misura equivalente a detti crediti (art. 12, quarto comma), contributi concessi dal ministero, con le medesime procedure previste per i crediti di imposta (art. 12, quinto comma); la concessione dei contributi comporta l'esclusione dalla concessione del credito d'imposta, e viceversa (art. 10, sesto comma e art. 12, nono comma).

Onde è di tutta evidenza che si tratta sempre di contributi finanziari alle imprese, erogati con tecniche diverse.

Una ulteriore tipologia di contributi è prevista dal capo IV della legge a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese.

Precisamente possono essere beneficiari di tali contributi, ai sensi dell'art. 17, primo e secondo comma, i consorzi e le società consortili costituite fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi «aventi lo scopo di fornire servizi... diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate», e «i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi» costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443/1986, nonché i consorzi e le società consortili costituite dalle predette imprese e dalle piccole imprese industriali, commerciali o di servizi. Si tratta dei medesimi consorzi e società consortili fra imprese artigiane, anche con la partecipazione di imprese industriali di minori dimensioni, a cui l'art. 6 della legge n. 443/1985 prevede che le regioni possano concedere agevolazioni.

L'art. 18 precisa che i consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire; l'art. 19 precisa in termini ampiamente estensivi il possibile oggetto dell'attività dei consorzi o delle società consortili; l'art. 20 prevede la concessione a favore di tali soggetti di contributi in conto capitale.

L'art. 20, secondo comma, e l'art. 21 disciplinano la relativa procedura: i soggetti interessati debbono presentare alla Regione e per conoscenza al Ministero un programma di attività chiedendo l'ammissione agli interventi: le regioni entro sessanta giorni dal termine ultimo provvedono all'istruttoria delle domande e trasmettono al Ministero dell'industria un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, nonché le domande istruite con il proprio parere. Il Ministro approva le richieste di finanziamento e provvede al riparto tra le regioni delle somme disponibili (art. 21, quarto comma), dopo di che la regione concede ed eroga i contributi (art. 20, secondo comma). Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, l'istruttoria è compiuta dal Ministero e i contributi, sono concessi ed erogati dal Ministero medesimo (art. 21, quinto comma).

L'art. 22 precisa la misura massima dei contributi, attribuisce al Ministero dell'industria il compito di determinare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le norme di attuazione relative a tali contributi (quinto comma), e stanziava all'uopo appositi fondi (sesto comma).

Ai sensi dell'art. 23 sono ammessi a favore dei medesimi contributi in capitale, nonché dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 24, anche i consorzi e le società consortili fra piccole e medie imprese «operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate» (art. 1, primo comma, legge n. 240/1981, cui rinvia l'art. 13, primo e secondo comma), non aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge in esame.

Il finanziamento agevolato previsto dall'art. 24 avviene praticando un tasso pari al 60 per cento di quello di riferimento vigente per il settore industriale (art. 25, primo comma): a tal fine viene disposto il conferimento di somme al Mediocredito centrale (art. 23, quarto comma).

A sua volta l'art. 27 prevede la concessione dei contributi in capitale alle «società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi» (primo comma), per una serie assai ampia di attività (settimo comma). Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione di contributi si applicano le medesime procedure già viste, stabilite per la concessione dei contributi ai consorzi e alle società consortili (nono comma).

Al Ministero dell'Industria è affidato il compito di determinare, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione (undicesimo comma).

Il capo V è dedicato ai consorzi di garanzia collettiva fidi, e cioè ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative costituite da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane, che dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a cinquanta milioni, e abbiano come scopi sociali l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti, nonché l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, e le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imposte, (art. 29, primo comma, e art. 30).

A favore di tali consorzi è prevista la concessione, da parte del Ministro del tesoro, di contributi al fine di reintegrare i rispettivi fondi di garanzia monetari (artt. 31 e 32).

A sua volta l'art. 33 disciplina la concessione di contributi a favore dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale (primo comma), nonché la concessione di contributi in capitale ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate (secondo comma).

Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi verranno dettate con decreto del Ministero dell'industria di concerto con quello del tesoro (quarto comma). Contributi statali sono altresì concessi ai consorzi di garanzia collettivi fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi (sesto comma).

Tutti i tipi di contributi contemplati dalle disposizioni citate configurano interventi finanziari diretti dello Stato che, nella parte in cui contemplano come beneficiarie imprese artigiane, nonché piccole imprese operanti nei settori di competenza regionale, interferiscono con le competenze della Regione e ne ledono l'autonomia.

Si tratta infatti di interventi finanziari capillarmente distribuiti, concessi in via ordinaria e senza nemmeno alcun riferimento a programmi straordinari o a specifiche esigenze unitarie.

Nemmeno si può dire che si tratti di interventi aggiuntivi, perché al contrario si specifica talvolta espressamente che le agevolazioni «non sono cumulabili con altre agevolazioni previste ... da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano» (art. 6, terzo comma).

Agli organi centrali dello Stato sono assegnati per lo più tutti i compiti di gestione degli interventi. Ma anche quando si attribuisce alle regioni il compito di istruire le domande e di concedere i contributi (art. 21, a proposito dei contributi ai consorzi e alle società consortili, e art. 27, nono comma, a proposito dei contributi alle società consortili miste), il ruolo delle regioni è meramente istruttorio, mentre al Ministro è riservata l'approvazione delle richieste di finanziamento, e addirittura il potere di sostituire le regioni nell'istruttoria e nella concessione ed erogazione del contributo in caso di ritardo (art. 21, quarto e quinto comma) (prevedendo un potere sostitutivo comunque non conforme ai criteri sanciti da questa Corte).

L'art. 41 della legge, «al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato» autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane a effettuare una serie di interventi e di attività, ulteriori rispetto agli attuali suoi scopi statutari, e aventi ad oggetto l'agevolazione delle imprese artigiane. La Cassa è in particolare autorizzata a «promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane» [lett. a)]; a «effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari» [lett. b)]; a «gestire fondi di agevolazione» [lett. c)]; a «estendere l'attività del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia» [lett. d)].

In tal modo un soggetto pubblico pur sempre facente capo allo Stato viene abilitato a svolgere attività, come tipicamente la gestione di «fondi di agevolazione» che spettano all'esclusiva competenza della regione e sono state ad essa espressamente trasferite (art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); trasformandone la stessa natura, da quella di organismo incaricato di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito «al fine di integrare le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane» (cfr. l'art. 2 dello statuto della cassa, approvato con d.m. 31 agosto 1966, e successive modificazioni), a quella di organismo che gestisce direttamente attività di agevolazione finanziaria a favore delle imprese.

Che si innovi sulle finalità statutarie dell'ente è confermato dal resto del secondo comma dell'art. 41, secondo cui «le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma primo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito i C.I.C.R., entro novanta giorni» dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Anche tali disposizioni sono dunque lesive dell'autonomia regionale.

L'art. 36 della legge prevede la individuazione dei «distretti industriali», definiti come «le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese».

Alla individuazione dei distretti provvedono bensì le regioni, ma «sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» che «fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento» secondo comma.

Per tali aree e quindi, sembra solo per queste «è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base ad un contratto di programma stipulato fra i consorzi e le regioni medesime» (terzo comma).

Una competenza schiettamente regionale, attinente da un lato alla programmazione territoriale, dall'altro allo sviluppo del settore dell'artigianato ed espressamente trasferita alle regioni dall'art. 65 del d.P.R. n. 616/1977; in tema di consorzi industriali, viene dunque condizionata a discrezionali determinazioni del Ministro: illegittimamente restringendo, dunque, l'autonomia regionale.

L'art. 39 della legge, nel disciplinare l'ordinamento della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, prevede la «istituzione di un servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato» [primo comma, lett. a)].

Questa disposizione, che pur riguarda la organizzazione di un apparato centrale dello Stato, da un lato è rivelatrice dell'intento e del contenuto sostanziale dell'intera legge, tendente a riassorbire nell'ambito delle competenze centrali il settore dell'artigianato, di competenze delle regioni; dall'altro lato è lesiva essa stessa dell'autonomia regionale, dal momento che la creazione di un'apposita struttura operativa — non di programmazione ma di gestione — che estende la propria competenza al settore dell'artigianato viene a porsi direttamente come illegittimo ostacolo e limite al pieno esplicarsi delle attribuzioni regionali in materia.

È evidente che se lo Stato centrale, non tanto conserva, ma addirittura crea nuove strutture operanti nei settori di pertinenza regionale e provinciale (in piena contraddizione con la tanto proclamata necessità di riformare l'amministrazione centrale sopprimendone i comparti resi superflui dal trasferimento delle funzioni alle regioni), in realtà esso viene a contestare la competenza regionale, e si pongono le premesse per illegittimi interventi diretti statali di gestione nei settori in cui si esplica tale competenza.

L'art. 43, primo comma, della legge, nello stabilire che gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, primo comma, 27 e 33 (tutte norme qui impugnate, salvo l'art. 9, e relative alla concessione delle agevolazioni) gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 — fondo amministrato con gestione fuori bilancio — stabilisce che detto fondo è integrato di 1514 miliardi nel triennio, «nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste».

Ora — a parte il dubbio ricorso a una gestione fuori bilancio per spese che non hanno alcun carattere speciale, e che sono effettuate a fondo perduto e senza previsione di rientri, onde non si giustifica nemmeno l'utilizzo di un fondo di rotazione (ricorso che sembra piuttosto il frutto di un escamotage tendente a «nascondere» tali spese nell'ambito di un meccanismo finanziario statale già esistente) — tale meccanismo finanziario è lesivo dell'autonomia della regione.

Anché i fondi di rotazione, anzitutto, sono uno strumento di spesa statale, che non può legittimamente impiegarsi nell'ambito delle competenze regionali: e infatti l'art. 110 del d.P.R. n. 616/1977 ha soppresso i fondi nazionali di rotazione già operanti nelle materie di competenza regionale, trasferendo le relative disponibilità alle regioni.

Ma anche per la parte in cui i fondi di cui alla legge in questione vengono ripartiti fra le Regioni (art. 21, quarto comma, e art. 27, nono comma), la loro disciplina non è conforme a quanto dispone l'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ai cui sensi gli stanziamenti annuali previsti dalle preesistenti leggi di settore sono accorpati nella «quota variabile» del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per essere destinati ad essere spesi dalle regioni nell'ambito di «comparti funzionali», e sulla base di programmi regionali in armonia con gli indici e gli standards stabiliti dal C.I.P.E.; e «ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti» nella predetta quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

*P. Q. M.*

*La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41, e 43, primo comma, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nelle parti meglio indicate nei motivi del presente ricorso, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, e anche in riferimento agli articoli 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158.*

Roma, addì 8 novembre 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

91C1227

N. 51

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 novembre 1991  
(della provincia autonoma di Trento)*

**Industria e commercio - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Promovimento dello sviluppo, innovazione e competitività delle piccole imprese, con particolare riguardo allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e allo sviluppo di organizzazioni consortili e cooperative tra piccole imprese, di nuove strutture e strumenti finanziari aventi per scopo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali - Agevolazioni finanziarie per investimenti produttivi costituite da crediti di imposta in misura percentuale al costo dell'investimento - Concessioni di finanziamenti agevolati ed erogazione di contributi - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di industria, commercio e turismo ed industria alberghiera.**

**(Legge 5 ottobre 1991, n. 317, artt. 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41 e 43, primo comma).**

**(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 9, 18 e 20; 9, primo comma, nn. 3 e 8; 15; 16, primo comma, e titolo VI).**

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale sig. Mario Malossini, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 14519 del 31 ottobre 1991, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della

Gancia, n. 1, come da mandato speciale a rogito notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 4 novembre 1991, n. 56879 di rep., contro il presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lettera a), 41 e 43, primo comma, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991, e recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

La legge n. 317/1991 disciplina un insieme complesso e articolato di interventi finanziari di agevolazione delle piccole imprese.

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge, si definisce «piccola impresa industriale» quella avente non più di duecento dipendenti e venti miliardi di lire di capitale investito; «piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato» quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito.

Già tale definizione, operata in base ai soli elementi dimensionali, ricomprende nell'area dei destinatari delle agevolazioni disposte dalla legge stessa sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali, sia quelle di servizi, operanti in qualsiasi campo; quindi anche le imprese operanti in settori rientranti nell'ambito della competenza primaria o secondaria della provincia autonoma, come il turismo, i trasporti e il commercio; dall'altro lato, vi ricomprende anche le imprese artigiane, che, secondo la definizione degli articoli 3 e 4 della legge quadro 8 agosto 1983, n. 443, hanno dimensioni inferiori a quelle indicate come limite dal citato art. 1, secondo comma.

Per altro verso l'art. 1, terzo comma, della legge, individuando in particolare l'area delle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge stessa, vi include sia le «piccole imprese industriali o di servizi», definite le ultime, questa volta più restrittivamente, come «quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati»; sia, espressamente, «le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 443».

È dunque pacifico che le agevolazioni previste dalla legge incidono sia in settori economici di competenza provinciale (turismo, trasporti, commercio); sia nel settore dell'artigianato, a sua volta rientrante nella competenza primaria della provincia; sia infine nell'ambito dell'«incremento della produzione industriale», pure rientrante nella competenza concorrente provinciale, e al cui riguardo l'art. 15 dello statuto speciale prevede specifiche procedure per gli eventuali interventi finanziari dello Stato.

I capi II e seguenti della legge disciplinano diversi tipi di interventi agevolativi delle imprese.

In particolare, il capo II prevede «interventi per la diffusione dell'innovazione», definiti in termini assai larghi dall'art. 5: si tratta di interventi agevolativi per le imprese che effettuano investimenti aventi per oggetto la realizzazione o l'acquisizione di sistemi gestiti da apparecchiature elettroniche, di sistemi robotizzati, di unità o sistemi per l'elaborazione dei dati, di apparecchiature scientifiche, di sistemi o macchinari finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, e ancora la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione di dette apparecchiature e sistemi, nonché l'acquisizione di brevetti e licenze.

È facile osservare che pressoché tutti i tipi di investimenti diretti a modificare o modernizzare il processo produttivo o la gestione dell'impresa sono suscettibili di dare titolo alle agevolazioni.

Queste ultime sono disciplinate negli articoli 6 e 12. A sua volta l'art. 7 prevede agevolazioni «sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità»; e l'art. 8 prevede agevolazioni commisurate alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca.

In pratica ogni aspetto dell'attività delle imprese è preso in considerazione in funzione delle possibili agevolazioni finanziarie: e ciò, si badi, non per l'attuazione di programmi straordinari, o per localizzazioni limitate, ma in generale per tutte le piccole imprese, comprese quelle artigiane, definite dal già visto art. 1, terzo comma.

Il meccanismo agevolativo è duplice. In primo luogo si prevede che i soggetti in questione siano ammessi a fruire, nel triennio 1991-93, di un «credito di imposta» in misure variamente definite in correlazione con i costi degli investimenti o dei servizi acquisiti dalle imprese. A tale fine, ai sensi dell'art. 10, le imprese dichiarano al Ministero dell'Industria l'importo dei costi sostenuti; sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero forma un elenco, verifica le disponibilità finanziarie entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio e comunica all'impresa la concessione del beneficio stesso.

La qualificazione del beneficio come «credito di imposta» non può trarre in inganno, né far pensare che si tratti di una misura di agevolazione fiscale, come tale attinente al regime tributario anziché a un regime di finanziamento pubblico delle imprese.

Infatti il meccanismo del credito d'imposta (se non è stato scelto ad arte al fine di mascherare il finanziamento disposto, facendolo passare per agevolazione fiscale) è comunque solo uno strumento tecnico per assegnare alle imprese beneficiarie un contributo finanziario. E infatti il regime e la disciplina del «credito d'imposta» è tale da rendere palese che non si tratta di una disciplina a contenuto tributario.

Un'agevolazione tributaria, invero, in quanto tale non può che spettare di diritto, contemporaneamente e per ogni periodo di imposta, a tutti coloro che si trovano nelle condizioni definite dalla legge, e dà luogo ad una diminuzione, in misura eguale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni, del debito d'imposta, nonché ad una correlativa rinuncia da parte dello Stato alle entrate corrispondenti.

Viceversa il «credito d'imposta» in questione non spetta di diritto a tutti, ma viene «concesso» *singulatim* dal Ministero dell'industria, entro i limiti dell'apposito stanziamento (art. 10, terzo comma), e quindi non a tutti, ma ai soli beneficiari inclusi utilmente nell'elenco, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie; ed eventualmente, nel caso di esaurimento dei fondi e di concorrenza di più domande, in misura ridotta, nonché in anni diversi (art. 10, quinto e ottavo comma). I fondi stanziati, corrispondenti alle agevolazioni concesse, vengono trasferiti allo stato di previsione dell'entrata a compensazione del mancato pagamento dei tributi, e senza quindi che le entrate diminuiscano dell'importo corrispondente alle agevolazioni (art. 10, settimo comma). Il credito può essere fatto valere indifferentemente ai fini del pagamento dell'I.R.P.E.F., dell'I.R.P.E.G. o dell'I.L.O.R., ed eventualmente dell'I.V.A.; e infine è revocabile, nel caso di insussistenza delle condizioni previste (art. 13, primo comma).

Ma la riprova definitiva della natura non tributaria, bensì di agevolazione finanziaria, del beneficio, è data dal fatto che gli interessati è data la facoltà di chiedere, in luogo dei crediti di imposta, la concessione di contributi in conto capitale in misura equivalente a detti crediti (art. 12, quarto comma), contributi concessi dal Ministero, con le medesime procedure previste per i crediti di imposta (art. 12, quinto comma); la concessione dei contributi comporta l'esclusione dalla concessione del credito d'imposta, e viceversa (art. 10, sesto comma e art. 12, nono comma).

Onde è di tutta evidenza che si tratta sempre di contributi finanziari alle imprese, erogati con tecniche diverse.

Una ulteriore tipologia di contributi è prevista dal capo IV della legge a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese.

Precisamente possono essere beneficiari di tali contributi, ai sensi dell'art. 17, primo e secondo comma, i consorzi e le società consortili costituite fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi «aventi lo scopo di fornire servizi... diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate», e «i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi» costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443/1986, nonché i consorzi e le società consortili costituite dalle predette imprese e dalle piccole imprese industriali, commerciali o di servizi. Si tratta dei medesimi consorzi e società consortili fra imprese artigiane, anche con la partecipazione di imprese industriali di minori dimensioni, a cui l'art. 6 della legge n. 443/1985 prevede che le regioni possano concedere agevolazioni.

L'art. 18 precisa che i consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire; l'art. 19 precisa in termini ampiamente estensivi il possibile oggetto dell'attività dei consorzi o delle società consortili; l'art. 20 prevede la concessione a favore di tali soggetti di contributi in conto capitale.

L'art. 20, secondo comma, e l'art. 21 disciplinano la relativa procedura: i soggetti interessati debbono presentare alla regione e per conoscenza al Ministero un programma di attività chiedendo l'ammissione agli interventi: le regioni entro sessanta giorni dal termine ultimo provvedono all'istruttoria delle domande e trasmettono al Ministero dell'industria un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, nonché le domande istruite con il proprio parere. Il Ministro approva le richieste di finanziamento e provvede al riparto tra le regioni delle somme disponibili (art. 21, quarto comma), dopo di che la regione concede ed eroga i contributi (art. 20, secondo comma). Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, l'istruttoria è compiuta dal Ministero e i contributi sono concessi ed erogati dal Ministero medesimo (art. 21, quinto comma).

L'art. 22 precisa la misura massima dei contributi, attribuisce al Ministero dell'industria il compito di determinare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le norme di attuazione relative a tali contributi (quinto comma), e stanziava all'uopo appositi fondi (sesto comma).

Ai sensi dell'art. 23 sono ammessi a favore dei medesimi contributi in capitale, nonché dei finanziamenti agevolati previsti dall'art. 24, anche i consorzi e le società consortili fra piccole e medie imprese «operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate» (art. 1, primo comma, legge n. 240/1981, cui rinvia l'art. 13, primo e secondo comma), non aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge in esame.

Il finanziamento agevolato previsto dall'art. 24 avviene praticando un tasso pari al sessanta per cento di quello di riferimento vigente per il settore industriale (art. 25, primo comma): a tal fine viene disposto il conferimento di somme al Mediocredito centrale (art. 23, quarto comma).

A sua volta l'art. 27 prevede la concessione dei contributi in capitale alle «società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi» (primo comma), per una serie assai ampia di attività (settimo comma). Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione di contributi si applicano le medesime procedure già viste, stabilite per la concessione dei contributi ai consorzi e alle società consortili (nono comma).

Al Ministero dell'industria è affidato il compito di determinare, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione (undicesimo comma).

Il capo V è dedicato ai consorzi di garanzia collettiva fidi, e cioè ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative costituite da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane, che dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a cinquanta milioni, e abbiano come scopi sociali l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti, nonché l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, e le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese, (art. 29, primo comma, e art. 30).

A favore di tali consorzi è prevista la concessione, da parte del Ministro del tesoro, di contributi al fine di reintegrare i rispettivi fondi di garanzia monetari (artt. 31 e 32).

A sua volta l'art. 33 disciplina la concessione di contributi a favore dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale (primo comma), nonché la concessione di contributi in capitale ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate (secondo comma).

Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi verranno dettate con decreto del Ministro dell'industria di concerto con quello del tesoro (quarto comma). Contributi statali sono altresì concessi ai consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi (sesto comma).

Tutti i tipi di contributi contemplati dalle disposizioni citate configurano interventi finanziari diretti dello Stato che, nella parte in cui contemplano come beneficiarie imprese artigiane, nonché piccole imprese operanti nei settori di competenza provinciale, interferiscono con le competenze della provincia e ne ledono l'autonomia.

Si tratta infatti di interventi finanziari capillarmente distribuiti, concessi in via ordinaria e senza nemmeno alcun riferimento a programmi straordinari o a specifiche esigenze unitarie.

Nemmeno si può dire che si tratti di interventi aggiuntivi, perché al contrario si specifica talvolta espressamente che le agevolazioni «non sono cumulabili con altre agevolazioni previste ... da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano» (art. 6, terzo comma).

Agli organi centrali dello Stato sono assegnati per lo più tutti i compiti di gestione degli interventi. Ma anche quando si attribuisce alle regioni il compito di istruire le domande e di concedere i contributi (art. 21, a proposito dei contributi ai consorzi e alle società consortili, e art. 27, nono comma, a proposito dei contributi alle società consortili miste), il ruolo delle regioni e delle province autonome è meramente istruttorio, mentre al Ministro è riservata l'approvazione delle richieste di finanziamento, e addirittura il potere di sostituire le regioni nell'istruttoria e nella concessione ed erogazione del contributo in caso di ritardo (art. 21, quarto e quinto comma) (prevedendo un potere sostitutivo comunque non conforme ai criteri sanciti da questa Corte).

Per la parte, poi, in cui le disposizioni in questione riguardano le piccole imprese industriali, il meccanismo di concessione dei benefici contrasta con l'art. 15 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e con l'art. 5 delle relative norme di attuazione recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, ai cui sensi sono assegnate alle province, sentite le province stesse quanto al loro ammontare, quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento della produzione industriale, e le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e le province.

Nella specie, viceversa, lo Stato eroga direttamente i fondi, ovvero li assegna controllandone strettamente l'erogazione; e non vi è traccia di intese tra Stato e provincia.

Ora, è vero che l'art. 15 dello statuto stabilisce che la predetta disciplina si applichi «salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento». Ma è altrettanto vero che nella specie non si rinviene alcuno degli elementi che possano indurre a ritenere legittimamente disposto un diverso sistema di finanziamento da «norme generali sulla programmazione».

A differenza delle fattispecie esaminate da questa Corte con le sentenze n. 734 e 796 del 1988, qui non si tratta di programmi statali di interventi riconducibili a norme sulla programmazione, ma di un sistema esclusivo ed esaustivo di interventi finanziari agevolativi, operante annualmente e in via ordinaria, con procedure che non coinvolgono direttamente gli organi della programmazione (il CIPI, ai sensi dell'art. 38, è solo chiamato, del tutto marginalmente, a formulare direttive volte a «coordinare» gli interventi previsti dalla legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale), ma restano nell'esclusivo dominio del Ministero dell'industria e, talvolta, del Ministero del tesoro.

In sostanza, se tale legge rimanesse in vigore e si applicasse, la provincia sarebbe del tutto espropriata della propria competenza in tema di incremento della produzione industriale, in ordine alle piccole imprese, e sarebbe tagliata fuori dalla gestione degli ordinari interventi agevolativi in questo campo.

Anche per questa parte e sotto questo profilo, dunque, le disposizioni impugnate sono lesive dell'autonomia della Provincia.

L'art. 41 della legge, «al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato» autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane a effettuare una serie di interventi e di attività, ulteriori rispetto agli attuali suoi scopi statuari, e aventi ad oggetto l'agevolazione delle imprese artigiane. La Cassa è in particolare autorizzata a «promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane» [lett. a)]; a «effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari» [lett. b)]; a «gestire fondi di agevolazione» [lett. c)]; a «estendere l'attività del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia» [lett. d)].

In tal modo un soggetto pubblico pur sempre facente capo allo Stato viene abilitato a svolgere attività — come tipicamente la gestione di «fondi di agevolazione» — che spettano all'esclusiva competenza della provincia autonoma; trasformandone la stessa natura, da quella di organismo incaricato di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito «al fine di integrare le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane» (cfr. l'art. 2 dello statuto della cassa, approvato con d.m. 31 agosto 1966, e successive modificazioni), a quella di organismo che gestisce direttamente attività di agevolazione finanziaria a favore delle imprese.

Che si innovi sulle finalità statuarie dell'ente è confermato dal resto del secondo comma dell'art. 41, secondo cui «le forme e le condizioni degli interventi previsti nel primo comma sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il C.I.C.R., entro novanta giorni» dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Anche tali disposizioni sono dunque lesive dell'autonomia provinciale.

L'art. 36 della legge prevede la individuazione dei «distretti industriali», definiti come «le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese».

Alla individuazione dei distretti provvedono bensì le regioni, ma «sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» che «fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento» secondo comma.

Per tali aree — e quindi, sembra solo per queste — «è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base ad un contratto di programma stipulato fra i consorzi e le regioni medesime» (terzo comma).

Una competenza schiettamente provinciale, attinente da un lato alla programmazione territoriale, dall'altro allo sviluppo del settore delle piccole imprese e dell'artigianato, viene dunque condizionata a discrezionali determinazioni del Ministro: illegittimamente restringendo, dunque, l'autonomia provinciale.

L'art. 39 della legge, nel disciplinare l'ordinamento della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, prevede la «istituzione di un servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato» [primo comma, lett. a)].

Questa disposizione, che pur riguarda la organizzazione di un apparato centrale dello Stato, da un lato è rivelatrice dell'intento e del contenuto sostanziale dell'intera legge, tendente a riassorbire nell'ambito delle competenze centrali il settore dell'artigianato, di competenze della provincia autonoma come delle regioni ordinarie; dall'altro lato è lesiva essa stessa dell'autonomia regionale e provinciale, dal momento che la creazione di una apposita struttura operativa — non di programmazione ma di gestione — che estende la propria competenza al settore dell'artigianato viene a porsi direttamente come illegittimo ostacolo e limite al pieno esplicarsi delle attribuzioni regionali e provinciali in materia.

È evidente che se lo Stato centrale, non tanto conserva, ma addirittura crea nuove strutture operanti nei settori di pertinenza regionale e provinciale (in piena contraddizione con la tanto proclamata necessità di riformare l'amministrazione centrale sopprimendone i comparti resi superflui dal trasferimento delle funzioni alle regioni), in realtà esso viene a contestare la competenza regionale e provinciale, e si pongono le premesse per illegittimi interventi diretti statali di gestione nei settori in cui si esplica tale competenza.

L'art. 43, primo comma, della legge, nello stabilire che gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, primo comma, 27 e 33 (tutte norme qui impugnate, salvo l'art. 9, e relative alla concessione delle agevolazioni) gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 — fondo amministrato con gestione fuori bilancio — stabilisce che detto fondo è integrato di 1514 miliardi nel triennio, «nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste».

Ora — a parte il dubbio ricorso a una gestione fuori bilancio per spese che non hanno alcun carattere speciale, e che sono effettuate a fondo perduto e senza previsione di rientri, onde non si giustifica nemmeno l'utilizzo di un fondo di rotazione (ricorso che sembra piuttosto il frutto di un escamotage tendente a «nascondere» tali spese nell'ambito di un meccanismo finanziario statale già esistente) — tale meccanismo finanziario è lesivo dell'autonomia finanziaria della provincia.

Esso infatti viola, per un verso, l'art. 15 dello statuto e l'art. 5 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, per le ragioni già viste sopra, in quanto non prevede per lo più l'assegnazione delle quote degli stanziamenti alle province e il loro utilizzo d'intesa fra lo Stato e la provincia. Da notare che detto art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 prevede che le quote di finanziamento spettanti alla provincia siano indicate «nel contesto della determinazione della quota variabile» di cui all'art. 78 dello statuto, art. 78 che, nella sua nuova formulazione, a sua volta mantiene fermo il disposto dell'art. 15 dello statuto e della relativa norma di attuazione.

Per altro verso tale meccanismo finanziario appare in contrasto con l'art. 5, secondo comma, della legge n. 386/1989, secondo cui i finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale (diverse da quelle che disciplinano fondi speciali per garantire livelli minimi uniformi di prestazioni), in cui si è previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni (è il caso della modalità di spesa prevista dall'art. 21, quarto comma, e dall'art. 27, nono comma, della legge in esame) sono assegnati alle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, quindi senza specifici vincoli di destinazione: mentre la legge in questione prevede un meccanismo di utilizzo delle somme strettamente controllato dagli organi centrali.

*P. Q. M.*

*La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, primo comma, lett. a), 41, e 43, primo comma, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nelle parti meglio indicate nei motivi del presente ricorso, in riferimento all'art. 8, n. 9, n. 18 e n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 8, all'art. 15, all'art. 16, e al titolo VI dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386.*

Roma, addì 8 novembre 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 704

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal pretore di Treviso  
nel procedimento penale a carico di Bolzan Francesco*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Istruzione dibattimentale - Modifica dell'imputazione - Richiesta del c.d. patteggiamento - Rimessione in termini - Lamentata omessa previsione - Ingiustificata discriminazione rispetto agli imputati con originario capo d'accusa - Compressione del diritto di difesa - Mancata attuazione delle «finalità preventive» della pena.**

**(C.P.P. 1988, artt. 446, 516, 519, 563 e 567).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 27).**

**IL PRETORE**

A scioglimento della propria riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza dibattimentale del 3 ottobre 1991 relativa al procedimento penale n. 154/91 r.g. dib.:

**IN FATTO**

Considerato che con decreto notificato in data 21 marzo 1991 il p.m. in sede disponeva la citazione innanzi a questo pretore per l'udienza del 6 giugno 1991 di Bolzan Francesco, imputato del reato di cui all'art. 648 del c.p. per avere al fine di procurarsene profitto ricevuto e/o acquistato un ciclomotore Piaggio Ciao colore nero telaio 1032412 provento di furto in danno di Rinaldo Paolo, reato accertato in Treviso il 17 luglio 1990;

Considerato che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 4 luglio 1991, in relazione a quanto emerso dalle deposizioni dei testimoni escussi e dall'esame del Bolzan, il p.m. modificava a norma dell'art. 516 del c.p.p. la suddetta imputazione e procedeva quindi alla relativa contestazione all'imputato presente del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, nel c.p., per essersi egli impossessato al fine di trarne profitto del ciclomotore Piaggio Ciao colore nero telaio 1032412, di proprietà di Rinaldo Paolo, esposto per consuetudine alla pubblica fede, reato commesso in S. Trovaso di Preganziol il 15 luglio 1990;

Considerato che a questo punto l'imputato si avvaleva della facoltà di chiedere un termine a difesa a norma dell'art. 519 del c.p.p., e quindi il dibattimento veniva sospeso fino all'udienza del 26 settembre 1991;

Considerato che in apertura di tale udienza l'imputato avanzava richiesta di applicazione della pena a' sensi degli artt. 444 e 563 del c.p.p., in relazione appunto al reato di furto aggravato, nella misura di giorni trenta di reclusione e L. 150.000 di multa, pena così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante: p.b. mesi 2 di reclusione e L. 300.000 di multa, diminuita di 1/3 *ex* art. 62-bis del c.p., ed ulteriormente ridotta *ex* art. 444 del c.p.p.; con richiesta di conversione della suddetta pena detentiva, a norma degli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, nella corrispondente pena pecuniaria di L. 750.000; e che in via subordinata, in caso di rigetto dell'istanza di patteggiamento, veniva sollevata dal difensore del Bolzan questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del c.p.p., così come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, laddove i predetti articoli del codice di rito non prevedono, nel caso di modifica dell'imputazione in corso di dibattimento, la rimessione in termini dell'imputato per l'eventuale proposizione di richiesta di patteggiamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 444 e segg. del c.p.p.;

Considerato che il p.m., pur concordando in merito alla quantificazione della pena proposta dall'imputato, negava quindi il proprio consenso al patteggiamento, trattandosi di richiesta intervenuta oltre il termine stabilito dal legislatore all'art. 446 del c.p.p. della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre si associava anch'egli d'altra parte all'eccezione di legittimità costituzionale così come prospettata dalla difesa;

**IN DIRITTO**

Ritenuto innanzitutto che, conformemente a quanto addotto dal p.m. a giustificazione del proprio dissenso, la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato appare nella presente fase processuale inammissibile, in quanto appunto intervenuta oltre il termine stabilito dal primo comma dell'art. 446 del c.p.p. e non prevedendo d'altra parte le disposizioni di cui agli artt. 516 e 519 del c.p.p. deroghe né espresse né implicite in merito;

Ritenuta pertanto, oltre che evidentemente rilevante nel presente giudizio, non manifestamente infondata la questione di legittimità delle norme in discussione sollevata dalla difesa sia con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché gli effetti preclusivi che alla loro applicazione conseguono determinano ingiusta disparità e discriminazione nei confronti di quegli imputati che in corso di dibattimento si trovino a rispondere di fatti e reati diversi rispetto a quelli dell'originario capo d'accusa; sia con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione essendo chiara la conseguente ingiustificata compressione del diritto alla difesa, di cui è indubbia esplicitazione anche la facoltà di avvalersi dei riti speciali previsti dall'ordinamento qualora ne ricorrano i presupposti di legge; sia infine con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in ragione delle finalità specialpreventive che pure la pena giudizialmente inflitta deve poter assolvere e che attraverso il riconoscimento della facoltà per l'imputato di ricorrere al patteggiamento possono trovare una concreta attuazione;

Rilevato inoltre che, poiché nel vigente processo penale l'indagine preliminare, quand'anche vi sia, in ragione della sua natura estremamente provvisoria presenta di norma carattere di approssimatività, mentre la vera e propria istruzione probatoria ha luogo al dibattimento, in funzione non soltanto di accertamento della responsabilità ma anche, preliminarmente, di precisazione e chiarimento della stessa imputazione, la possibilità di modifica del capo d'accusa a norma dell'art. 516 del c.p.p. deve ritenersi evenienza tutt'altro che infrequente anche se di regola imprevedibile, e pertanto come tale non «strategicamente» valutabile dalla difesa nella fase propria degli atti preliminari al dibattimento ai fini di un'eventuale richiesta di patteggiamento;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del c.p.p., così come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per l'imputato, nel caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruzione dibattimentale, di richiedere il patteggiamento a' sensi e per gli effetti degli artt. 444 e segg. del c.p.p.;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Treviso, addì 3 ottobre 1991

*Il pretore: NAPOLITANO*

90C1257

N. 705

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 1991) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Patera Ettore contro l'u.s.l. TA/4 ed altra.*

**Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.lla. - Dirigenti veterinari - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età al fine di conseguire maggiori benefici previdenziali, così come stabilito per i dirigenti dello Stato ed i primari ospedalieri - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione proporzionata e adeguata, e sui principi di parità nell'accesso al pubblico impiego e di buon andamento della pubblica amministrazione.**

**(Legge 28 febbraio 1990, n. 37; legge 19 febbraio 1991, n. 50).**

**(Cost., artt. 3, 4, 38, 51 e 97).**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1128 del 1991 proposto da Patera Ettore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Funari e dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, contro la u.s.l. TA/4 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento della delibera n. 09 del 18 gennaio 1991 della u.s.l. TA/4, nonché della nota prot. 6/2/31/SD/52509/600/S del 13 giugno 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio;  
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;  
Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 15 maggio 1991 la relazione del consigliere Catoni e uditi, altresì, gli avvocati Funari e Sticchi Damiani per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente dott. Patera, dirigente veterinario, presso la u.s.l. intimata è nato il 16 maggio 1926 e, quindi in data 16 maggio 1991 compie il sessantacinquesimo anno di età.

Ha inoltrato una richiesta all'amministrazione di appartenenza per essere trattenuto in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, in applicazione della legge n. 37/1990 che ha esteso a tutti i dirigenti pubblici dello Stato ed equiparati i benefici già previsti dalla legge n. 477/1973 per il personale docente della scuola.

L'istanza è stata respinta sicché il dott. Patera, ritenendosi leso da siffatta decisione ha impugnato il provvedimento sostenendo:

1) Violazione e mancata applicazione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 e dell'art. 5 della legge n. 627/1982 in relazione all'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979.

Sulla interpretazione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 la Corte costituzionale si è espressa in senso rigoristico nella sentenza n. 134/1986, ritenendo che la norma poteva operare solo a priori dei titolari di posti di ruolo. Ma quella interpretazione, afferma il ricorrente, la Corte costituzionale dette nel contesto legislativo allora vigente nel quale essa ritenne che il trattamento in servizio disposto a favore dei primari avesse carattere puramente residuale e marginale rispetto al principio generale del collocamento a riposo fissato per tutti gli impiegati pubblici al sessantacinquesimo anno di età.

L'interpretazione data dalla Corte che allora, tra l'altro, non ha esaurito l'esame delle questioni di legittimità proponibile sulla materia, deve ormai essere radicalmente rivista alla luce della legge n. 37/1990 che ha esteso a tutti i dirigenti dello Stato ed equiparati il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età.

2) Violazione e mancata corretta applicazione della legge n. 37/1990. Omessa disamina e motivazione.

La legge n. 37/1990 ha nel giudizio che occupa il collegio, secondo il ricorrente, un duplice significato:

quello di rendere immediatamente applicabile anche al dott. Patera, il trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età;

quello di dimostrare la validità di una interpretazione non rigoristica dell'art. 6 della legge n. 336/1964.

Infatti, le norme sui docenti, ove estese ai dirigenti dello Stato, si applicano a tutti i dipendenti che fossero semplicemente in servizio al 1° ottobre 1974.

3) Questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, all'art. 6 della legge n. 336/1964, alla legge n. 627/1982, alla legge n. 459/1965, alla legge n. 517/1986 e all'art. 53, ultimo comma, del d.P.R. n. 761/1979.

Le questioni afferenti la legittimità costituzionale sull'art. 6 della legge n. 336/1964 e della legge n. 62/1982 non sono state ancora risolte con le due sentenze della Corte rispettivamente con i nn. 33/1982 e 134/1986.

Permangono, infatti, nell'ordinamento varie distorsioni come, ad esempio, la disparità di trattamento a danno dei dirigenti sanitari rispetto a sempre più estese categorie di funzionari pubblici per i quali vige il principio del collocamento a riposo al settantesimo anno di età.

Le questioni di legittimità costituzionale assumono una precisa rilevanza rispetto a recenti ordinanze di remissione alla Corte operate da alcuni t.a.r. che hanno posto l'accento sulla discriminazione operata riservando solo ad alcuni questo diritto al trattenimento in servizio o la circostanza che da eccezioni tali riserve, sempre più estese, stanno divenendo la regola.

Ma ulteriori questioni, soggunte il ricorrente, insorgono a seguito dell'avvenuta promulgazione della legge n. 50/1991.

Con essa solo ai primari di ruolo e non anche agli altri dirigenti sanitari (fra questi i veterinari) è stato concesso di restare in servizio fino al settantesimo anno di età.

La legge in argomento tra l'altro ha già dato luogo ad alcune pronuncie, tutte rilevanti, come la sentenza n. 143/1991 della Corte costituzionale la quale ha espressamente riconosciuto che la legge n. 50/1991 si pone come *jus superveniens* rispetto alle pregresse norme sul collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici.

Per tutti i motivi esposti, posto che il suo collocamento a riposo avrà luogo dal 1° giugno prossimo, il Paterna chiede la sospensione del provvedimento di collocamento a riposo per evitare i danni non più riparabili e l'accoglimento del ricorso.

Il collegio ha accolto l'istanza di sospensione sino al giudizio della Corte costituzionale alla quale ha ravvisato la necessità di rimettere gli atti per i seguenti motivi in:

#### DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento che lo colloca a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età deducendo la violazione e la mancata applicazione della legge n. 37/1990 e la illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, delle norme di cui alle leggi nn. 336/1964, 627/1982, 459/1965, 517/1986 e d.P.R. n. 761/1979; in rapporto alle prescrizioni contenute nella citata legge n. 37/1990 e alla luce delle nuove norme di cui alla legg n. 50/1991.

Sostiene in sostanza il ricorrente che il legislatore nel disciplinare il collocamento a riposo dei dirigenti dello Stato ha disposto certamente in favore di tutti i dirigenti pubblici e ove la norma non potesse essere interpretata in tale senso sarebbe sospettata di legittimità costituzionale. Non solo ma la tendenza che il legislatore ha manifestato negli ultimi tempi deve far riprendere il discorso su tutte le questioni afferenti le norme suindicate che la Corte costituzionale non ha ancora risolto compiutamente.

Osserva il collegio che la regola di carattere generale che prevedeva il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti al sessantacinquesimo anno di età soffriva di alcune eccezioni come quelle relative al personale docente della scuola secondaria, ai primari ospedalieri, al personale di magistratura e ai docenti universitari.

Alcune eccezioni lo stesso legislatore aveva voluto correggere (in occasione della emanazione di nuove norme riguardanti il personale della sanità (d.P.R. n. 761/1979), le disparità esistenti in favore di alcune categorie di personale disponendo anche per queste ultime il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Ma lo stesso legislatore consentiva per il personale della scuola (art. 15 della legge n. 477/1973, secondo comma) e per i primari (art. 5 del d.-l. n. 402/1982) che coloro che fossero già in servizio ad una certa data potessero conservare siffatto privilegio e le disposizioni sono state ritenute conformi al dettato costituzionale dalla Corte (sentenza n. 207/1986) dato che costituivano un regime transitorio perché il legislatore aveva ritenuto di armonizzare il passaggio della vecchia alla nuova disciplina.

Altrettanto dicasi per le altre categorie (magistrati e docenti universitari) per i quali non si era ritenuto di innovare al vecchio trattamento perché per queste il legislatore aveva ritenuto di dettare regole difformi dal restante personale pubblico in ragione della peculiare funzione.

Ma a questa razionale tendenza all'uniformità si è venuta sovrapponendo negli ultimi tempi una inversione nel senso che il legislatore ha nuovamente disposto delle eccezioni e ciò è tanto più significativo dato che questo orientamento legislativo si è collocato all'interno di una nuova tendenza che, tenendo conto anche delle migliorate condizioni di vita, si è posto il problema di una generale revisione delle norme in materia di pensioni e di un generale rialzo degli attuali limiti di età.

Si possono rammentare al riguardo:

la legge 28 febbraio 1990, n. 37, per i dirigenti dello Stato;

la legge 19 febbraio 1991, n. 50, per alcune categorie di personale medico;

la legge regionale della Calabria (ritenuta conforme al dettato costituzionale della Corte su impugnativa del Governo) del 18 ottobre 1989.

Significative sono le due prime disposizioni dato che entrambe pongono l'accento sulla necessità di concedere al personale in questione la possibilità di ottenere il conseguimento del massimo del servizio attraverso il differimento del collocamento a riposo.

È ragionevole, quindi, a questo punto porsi il problema se il fatto di aver limitato solo ad alcune categorie di personale (dirigenti dello Stato e primari ospedalieri) la possibilità di essere trattenuto in servizio per il fine di cui sopra non contrasti con i principi di cui all'art. 3, 4, 38, 51 e 97 della Costituzione.

Ma preliminarmente il collegio deve stabilire se le questioni di legittimità costituzionale sollevata sia rilevante ai fini del giudizio.

Va osservato che la richiesta del ricorrente ed il conseguente provvedimento negativo sono stati fondati sulle norme di cui alla legge n. 37/1990 in favore dei dirigenti dello Stato.

L'amministrazione ha rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso tassativamente la possibilità di estendere ad altre categorie di personale equiparato le disposizioni della legge n. 37/1990 il carattere eccezionale e derogatorio della norma al normale regime di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

L'interpretazione che della norma ha fatto l'amministrazione intimata non può revocarsi in dubbio posto che il legislatore si è espresso assai chiaramente nel limitare il beneficio ad alcuni destinatari ben individuati.

Del resto che tale dovesse essere il senso della disposizione viene confermato dalla circostanza che altri collegi giudicanti ritenendo la norma non applicabile ad altre categorie rilevandone in tal caso la non manifesta infondatezza in rapporto all'art. 3 della Costituzione abbiano rimesso la questione alla Corte.

La Corte costituzionale, peraltro, si è già pronunciata su tali ordinanze di remissione (sentenza n. 143/1991) rimettendo nuovamente in giudizio ai giudici *a quibus* perché la rilevanza della questione venisse ancora stabilita alla luce della ulteriore legge 19 febbraio 1991, n. 50, che dispone in favore del personale ospedaliero primario analogo beneficio.

Non sembra che, peraltro, la nuova normativa possa applicarsi in favore del ricorrente.

Dispone la norma (art. 1, primo comma), infatti, che «i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età».

Va osservato in primo luogo lo scarso tecnicismo del legislatore atteso che la figura dei dipendenti è individuata con richiamo ad una legislazione progressa e non a quella vigente (d.P.R. n. 130/1969).

In effetti dopo l'entrata in funzione delle uu.ss.ll. e della normativa che ha disposto sullo stato giuridico del personale di queste (d.P.R. n. 761/1979) il primario ospedaliero, lungi dal costituire una figura a se stante come posizione giuridica, rappresenta invece una delle «posizioni funzionali» all'interno del profilo professionale medici del ruolo sanitario, nel quale sono anche ricomparsi i dirigenti, sovrintendenti e direttori sanitari.

Interpretando, quindi, in senso estensivo e conformemente alle intenzioni che possono e devono essere attribuiti al legislatore, certamente la norma di cui all'art. 1 della legge n. 50/1991, va estesa a tutte le posizioni funzionali del medesimo profilo professionale. In questo caso l'identità della posizione giuridica non giustificherebbe in effetti un intervento del legislatore a favore addirittura non di una categoria ma di una sottocategoria di personale sicché il lavoratore laddove una norma possa essere interpretata in senso duplice certamente va preferita l'esegesi conforme al dettato costituzionale.

Ma nell'esame del provvedimento cautelare richiesto a questo giudice, il tribunale si è trovato di fronte ad una richiesta di un dipendente che pur ricompreso nel ruolo sanitario è incluso non nel profilo professionale di cui alla tabella A-medici ma alla tabella C-veterinari.

È evidente che l'estensione della previsione legislativa sarebbe stata arbitraria e pertanto il collegio si è trovato nella impossibilità di concedere il provvedimento cautelare fondandosi sulla disposizione normativa e ne ha invece preveduto la possibilità solo attraverso una indagine costituzionale sulla legittimità della norma.

D'altro canto per stabilire la rilevanza della questione il collegio ha dovuto porsi anche il problema se sussistevano gli stessi presupposti per l'applicazione che la norma richiede in favore del profilo professionale medici ovvero il mancato raggiungimento del numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione, limitazione questa contenuta anche nella legge n. 37/1990.

Si pone a questo punto il problema di stabilire anche il significato del termine «effettivo» posto che esso diverge anche da settore a settore del pubblico impiego perché, ad esempio, è considerato tale nel settore statale (d.P.R. n. 1092/1973) il periodo trascorso negli studi universitari e riscattati ai sensi di tale complesso normativo, mentre quest'ultimo è considerato solo servizio utile in altri settori.

Peraltro, la questione non appare rilevante nel presente giudizio perché da un canto la funzione pubblica con circolare prot. n. 1109/ris. gab. del 16 aprile 1991, con una interpretazione che, comunque, appare al collegio non estremamente convincente, viste le motivazioni poste a base del provvedimento legislativo, ha chiarito che nella specie dovrebbe tenersi conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato, dall'altro perché il ricorrente in ogni caso anche a voler tener conto di tutto il servizio utile, raggiungerebbe il massimo di pensione solo trascorsi due anni e nove mesi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sicché, almeno per questo periodo la questione è certamente rilevante.

Ciò premesso, osserva il collegio che la denunciata sospetta illegittimità costituzionale della norma non appare affatto manifestamente infondata.

Come si è avuto modo di accennare nelle premesse alla tendenza prima manifesta di uniformare, tranne alcune limitative eccezioni, il limite di età per essere collocati a riposo, ha invece di recente manifestato una tendenza diversa, alla quale tra l'altro si sono accompagnate intenzioni esplicitamente manifestate di rivedere tutte il sistema pensionistico nel senso dell'aumento generalizzato del limite di età.

D'altro canto, sia la legge per i dirigenti dello Stato che l'ultima normativa in favore di primari ospedalieri, assumendo come presupposto indefettibile il mancato compimento del massimo del servizio di pensione, ha indubbiamente esternato una volontà del legislatore di privilegiare nell'ambito del diritto alla previdenza dei lavoratori la possibilità di ottenere il massimo risultato.

Se tale è la giustificazione della norma ed altra non può essere, non vi sono motivi per limitarla solo ad alcune categorie.

Non può prendersi a base il differente periodo di studi universitari tra i veterinari e i primari ospedalieri posto che per entrambi è previsto il riscatto degli anni trascorsi sugli studi universitari il che riconduce ad una pari possibilità per entrambe le categorie il compimento del periodo massimo.

Non soltanto, un siffatto intendimento del legislatore, sul quale come si è detto il collegio non nutre dubbio alcuno, dovrebbe operare addirittura in tutto il settore del pubblico impiego perché non appare ragionevolmente giustificata una norma finalizzata a consentire solo ad alcune categorie di raggiungere il massimo della pensione, senza che possano individuarsi elementi che giustifichino maggiori difficoltà di lavoro per le stesse categorie.

Queste ultime anzi, proprio, per la più elevata preparazione professionale, connessa al titolo di studio, manifestano una maggiore possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. È noto, infatti, in Italia la cronica carenza di personale laureato, circostanza non individuabile per soggetti non forniti dallo stesso titolo di studio. D'altro canto va anche rammentato che il recente aumento del limite di età per l'accesso al pubblico impiego manifesta ancor più la irragionevolezza della norma in discorso, in quanto da un canto si favorisce il diritto al lavoro, dall'altro si impedisce di ottenere i migliori risultati nell'ambito della previdenza.

Va rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 238/1988 ha posto in luce che le eccezioni stabilite nella legislazione vigente per mantenere in servizio un dipendente onde fargli conseguire il minimo di pensione si giustificano in quanto poste a tutela di un diritto del lavoratore costituzionalmente garantito dall'art. 38. D'altro canto, nella stessa decisione la Corte ha testualmente affermato: «non si può rinverdire nella legislazione statale un principio consistente nel divieto assoluto di mantenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto il limite massimo dell'età lavorativa fissato per la categoria "interessata"».

La norma in discorso, quindi, nella parte in cui limita siffatto diritto solo a ben individuati dipendenti pubblici si pone ad avviso del collegio in contrasto non solo con le norme di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione ma anche con gli artt. 4 e 38, secondo comma, per la connessione che il diritto al lavoro ha con la tutela previdenziale e all'art. 51 in quanto sia pure strumentalmente limitata una permanenza maggiore e, pertanto, l'accesso agli uffici pubblici per il medesimo periodo a persone che, ai fini di cui sopra, si trovano in perfette posizioni di eguaglianza.

Va, perciò, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalità.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il t.a.r. per la Puglia, seconda sezione di Lecce, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3, 4, 38, secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sulla questione di costituzionalità delle leggi 28 febbraio 1990, n. 37 e 19 febbraio 1991, n. 50, in quanto nelle predette disposizioni non vengono estesi i benefici previsti anche al personale che ricopre qualifiche diverse da quelle di dirigente dello Stato e primario ospedaliero;*

*Sospende il giudizio proposto con il ricorso n. 1128/1991;*

*Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 maggio 1991.

*Il presidente estensore: CATONI*

Depositato in segreteria il 19 agosto 1991.

*Il segretario: DISTRATIS*

N. 706

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 22 novembre 1991) dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto da Lupi Giovanni ed altri, n.q. contro la regione Marche ed altri.*

**Regione Marche - Assistenza e beneficenza - Delega ai comuni delle funzioni concernenti la nomina e la designazione di amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio della regione - Ingiustificata eccezione alle disposizioni della legge n. 6972/1890 nonché dello statuto regionale, che attribuiscono tali funzioni ad organi statali centrali e periferici - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 195/1987.**

(Legge regione Marche 21 maggio 1980, n. 35, art. 7).

(Cost., artt. 117 e 118).

## II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 674 del 1985 proposto da Lupi Giovanni, Scatassa Giuseppe e Del Monte Luciana, rispettivamente in qualità di presidente e componenti il consiglio di amministrazione dell'opera pia «Angelo Balestrieri» con sede in comune di Colbordolo, frazione Talacchio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Valentini e Aldo Valentini, con i quali risultano elettivamente domiciliati in Ancona, presso lo studio dell'avv. Domenico D'Alessio, via Cadorna n. 1 contro:

la regione Marche in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carlo Jorio, ed elettivamente domiciliata in Ancona corso Garibaldi n. 144 presso il servizio legale regionale;

il comune di Colbordolo in persona del sindaco *pro-tempore* non costituitosi in giudizio;

Rugoletti Davide, Mercolini Maurizio, Mariotti Pietro Paolo e Nicolini Ferrino, non costituiti in giudizio; e nei confronti dell'opera pia «Angelo Balestrieri», non costituitasi in giudizio, per l'annullamento:

della direttiva del presidente della giunta regionale delle Marche n. 1 del 10 marzo 1982, art. 2, con la quale vengono forniti indirizzi e chiarimenti in ordine alla interpretazione dell'art. 7 della g.r. n. 10/1990, per quanto riguarda la nomina e le designazioni di amministratori di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già demandate ad organi centrali e periferici dello Stato;

della delibera del consiglio comunale di Colbordolo n. 35 del 22 marzo 1985, con la quale vengono designati i rappresentanti del comune in seno al consiglio di amministrazione dell'opera pia «Angelo Balestrieri»;

della successiva delibera della giunta municipale del comune intimato n. 184 del 30 maggio 1985, con la quale viene formalizzata la nomina dell'intero consiglio di amministrazione della fondazione suddetta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Marche;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 17 ottobre 1990, la relazione del magistrato dott. Galileo Omero Manzi e uditi, altresì, l'avv. A. Valentini, per il ricorrente, e l'avv. L. C. Iorio, per l'amministrazione regionale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO

I ricorrenti, rispettivamente in qualità di presidente di diritto e componenti del consiglio di amministrazione di nomina statale, dell'opera pia «Famiglia Balestrieri», con sede in comune di Colbordolo, frazione Talacchio, si propongono, con il gravame in epigrafe, la invalidazione degli atti dell'amministrazione comunale intimata, indicati in rubrica, con i quali si è dato luogo, in sede di rinnovo delle cariche, alla designazione dei rappresentanti del comune in seno all'organo amministrativo della fondazione suddetta ed alla successiva formale nomina dell'intero collegio, nonché all'atto di indirizzo della regione Marche tenuto presente dall'amministrazione comunale, in sede di adozione delle determinazioni avversate, di cui costituirebbe il presupposto giuridico.

La tavola di fondazione dell'opera pia «Famiglia Balestrieri», prevede che i cinque membri del consiglio di amministrazione siano di diritto il parroco della frazione Talacchio, il presidente *pro-tempore* dell'E.C.A. ed altri tre cittadini residenti nella frazione, scelti per moralità, onestà e rettitudine, rispettivamente dal prefetto tra persone esperte di agricoltura, dal provveditore agli studi tra persone esperte di problemi educativi dell'infanzia e dal comune.

A seguito dell'intervenuto completamento del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in precedenza esercitate dallo Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, operato con gli artt. 22 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni sono state attribuite in via esclusiva le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, la cui individuazione resta, comunque, riservata alla regione.

Al fine di assicurare il trasferimento agli enti locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, operanti nel suo territorio, la regione Marche con legge 21 maggio 1980, n. 35, ha individuato le istituzioni da sopprimere e porre in liquidazione, disponendo (art. 7), altresì, la delega a favore dei comuni di tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni escluse dalla soppressione, ivi compreso il potere di provvedere alle nomine ed alle designazioni di amministratori delle medesime, già demandato ad organi centrali e periferici dello Stato da disposizioni legislative o statutarie.

In relazione a tale mutato quadro normativo e tenuti presenti i chiarimenti all'uopo forniti dai competenti uffici regionali, il comune intimato, con gli atti impugnati, ha provveduto a designare e nominare anche gli amministratori, in precedenza segnalati dall'autorità prefettizia e da quella scolastica provinciale.

Di tale determinazione si dolgono i ricorrenti che, al riguardo, assumono una violazione di legge e dello statuto dell'opera pia, in quanto, nella fattispecie, si sarebbero applicate ad una istituzione di natura privatistica, con finalità educative e religiose, la normativa concernente le sole istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Nella ritenuta ipotesi della corretta interpretazione da parte del comune della normativa regionale, viene denunciato il contrasto della disposizione di cui all'art. 7 della menzionata legge n. 35/1980, con le prescrizioni statali che definiscono i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni e, comunque, una violazione degli artt. 7, 8, 38 e 41 della Costituzione.

Resiste in giudizio la regione Marche che ha difeso la legittimità costituzionale della legge regionale n. 35/1980, in quanto con il citato art. 7 si è inteso limitare il potere di designazione dei comuni ai soli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non anche di quelle di carattere privatistico.

In tale prospettata chiave di lettura della norma richiamata, corretta e conforme alla legge viene ritenuta anche la direttiva del presidente della giunta regionale, pure oggetto di impugnativa.

Con memoria depositata in data 28 aprile 1990, la difesa di parte ricorrente ha fornito ulteriori argomenti a sostegno delle tesi invalidatorie prospettate con l'atto introduttivo del giudizio.

Previa istanza di parte, il gravame è stato assegnato per la discussione alla pubblica udienza del giorno 17 ottobre 1990 ed assunta in decisione dal collegio.

## DIRITTO

1) Il ricorso in epigrafe è rivolto alla invalidazione degli atti amministrativi richiamati in rubrica, con i quali l'autorità comunale, in applicazione di direttive impartite dalla regione, ha, di fatto, provveduto alla designazione ed alla successiva nomina di due componenti il consiglio di amministrazione dell'opera pia, pure evocata in giudizio, la cui indicazione, secondo le previsioni dello statuto della fondazione, erano rimesse al potere propositivo di organi statali (prefetto e provveditore agli studi).

Di tale concentrazione di poteri di scelta in capo al comune, già titolare, per espressa disposizione delle tavole di fondazione, del diritto di elezione di due amministratori, si dolgono il ricorrente don Giovanni Lupi, in qualità di parroco *pro-tempore* della frazione Talacchio, sede dell'opera pia e come tale membro di diritto dell'organo di gestione, nonché vgl. altri componenti il cessato consiglio di amministrazione di nomina statale.

Al riguardo, viene dedotta la violazione delle norme statutarie, con la contestuale assunzione della inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 35, che, in sede di conferimento ai comuni della delega all'esercizio di funzioni amministrative già trasferite all'autorità regionale (art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1979, n. 9), e concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ha, altresì, delegato agli enti locali le funzioni concernenti la nomina e la designazione di amministratori, già di pertinenza degli organi centrali e periferici dello Stato.

Secondo la prospettazione di parte attrice, la norma risulterebbe inapplicabile al caso in esame, in quanto rivolta essenzialmente a disciplinare le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non quelle di natura privatistica con finalità educative religiose, qual'è l'opera pia «Famiglia Balestrieri».

Per l'ipotesi ritenuta applicabilità della citata norma regionale, la difesa ricorrente ha subordinatamente dedotto la illegittimità costituzionale di essa, per violazione degli artt. 7, 8, 38 e 41 della Costituzione.

La delibazione del gravame deve prendere le mosse dalla verifica della natura pubblica o privata della istituzione benefica le cui nomine sono in questa sede contestate, dal momento che è evidente che una sua configurazione prettamente privatistica ne importerebbe la esclusione dal novero di quelle sottoposte alle accentuate forme di controllo e di tutela pubblici.

A ben vedere, dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento e, soprattutto, dalle disposizioni di legge vigenti al momento del riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di che trattasi, contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, la beneficenza di origine privata risultava quasi totalmente sottoposta ad una accentuata forma di controllo e di tutela statale, dal momento che poteva svolgersi ed esplicarsi, per lo più, attraverso un particolare tipo di persona giuridica (I.P.A.B.), caratterizzata sotto l'aspetto strutturale da connotazioni pubblicistiche.

Infatti, le uniche istituzioni benefiche non soggette al regime della legge Crispi risultavano quelle appositamente individuate dall'art. 2 della legge n. 6972/1890, comprendenti i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie e non soggette a devoluzioni a favore della beneficenza pubblica, e, da ultimo, le società ed associazioni regolate dal codice civile e di commercio.

Ciò posto, il collegio è ben consapevole della attuale possibile non esclusività della natura pubblica delle II.PP.AA.BB., in riferimento anche alla intervenuta provincia della Corte costituzionale n. 396/1988, che ha acclarato il sussistente contrasto con la costituzione dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le II.PP.AA.BB. regionali ed infra-regionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora ne abbiano i requisiti.

Tuttavia, ad avviso del collegio, tale pronuncia non riverbera alcuna particolare conseguenza nella vicenda all'esame, dal momento che la ipotizzata trasformazione della istituzione in ente privato, delineata come eventuale, secondo quanto affermato dal giudice delle leggi, può formalizzarsi soltanto in via di accertamento giudiziale od in via di trasformazione amministrativa (vedi, anche sentenza Corte costituzionale, n. 466 del 26 settembre-16 ottobre 1990), procedimenti che non risultano essere intervenuti nel caso dell'opera pia Balestrieri, che come tale ha conservato lo *status* giuridico acquisito al momento della sua istituzione e riconoscimento della personalità giuridica.

Della ricognizione del contenuto del d.P.R. 6 novembre 1960, versato in copia dal patrocinio ricorrente, con il quale si è perfezionata la modifica dello statuto dell'opera pia, il collegio ha tratto il convincimento che, al contrario di quanto asserito dal procuratore dei deducenti, la istituzione benefica che ne occupa risultava espressamente disciplinata dalle norme della legge n. 6972/1890, al riguardo puntualmente richiamata nelle premesse del decreto presidenziale.

L'ente, quindi, viene a qualificarsi come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, riconosciuta nei modi e nelle forme di cui all'art. 51 e succ. modif. della citata legge n. 6972/1890 e, come tale, sottoposta alla tutela dell'autorità governativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 e segg. della legge Crispi, potestà attualmente trasferita alle regioni, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

Tale circostanza è anche avvalorata documentalmente dalla atterraggiata contenuta in calce alla copia di delibera dell'organo di amministrazione dell'opera pia versata agli atti di causa (n. 2 del 3 ottobre 1990), circa l'invio dell'atto deliberativo all'organo regionale di controllo, a conferma della particolare natura pubblica della istituzione, la quale, pertanto, viene a risultare come I.P.A.B., indubbiamente destinataria della prescrizione di cui all'art. 7 della l.r. n. 35/1980; disposizione che per il carattere di precettività che la contraddistingue e per l'ambito di operatività ricollegata alla fonte legislativa che la esprime, si impone anche alle norme dello statuto dell'ente che si discostano da esse.

La dimostrata corrispondenza degli atti amministrativi avversati alle sopraordinate disposizioni legislative regionali, fa sorgere al collegio il dubbio, peraltro avanzato dalla stessa parte ricorrente, seppure sotto un diverso profilo, e rafforzato da recenti pronunce della Corte costituzionale, che la soluzione fornita dal legislatore regionale al problema delle nomine degli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB., possa contrastare con gli artt. 117 e 118 della costituzione.

Non vi è dubbio che in materia di beneficenza ed assistenza, alle regioni è riconosciuto dall'art. 117 della Costituzione una potestà legislativa, seppure nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Tuttavia, in forza della ottava disposizione transitoria della stessa costituzione, il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni doveva avvenire con apposite leggi della Repubblica.

Con la legge 16 maggio 1970, n. 281, il Parlamento ha conferito, per una serie di materie, delega legislativa al Governo, in tema di trasferimenti e delegazioni di funzioni statali alle regioni e di attribuzioni di nuove funzioni agli enti locali.

Per quanto attiene, in particolare, la beneficenza pubblica, con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sono state devolute alle regioni tutta una serie di funzioni amministrative esercitate in precedenza dagli organi centrali e periferici dello Stato, tra le quali quelle concernenti le II.PP.AA.BB., di cui alla legge n. 6972/1890 operanti sul territorio regionale ed il loro controllo.

Con successivo decreto delegato n. 616/1977, art. 25, è stata, altresì, prevista la soppressione delle II.PP.AA.BB. agenti in ambito regionale con trasferimento dei relativi compiti istituzionali, beni e personale ai comuni, con la esclusione delle sole istituzioni svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativa e religiosa, da individuarsi con apposita procedura.

Tale norma è stata, tuttavia, cancellata dall'ordinamento, a seguito di intervento del giudice delle leggi, che con sentenza n. 173 del 17-30 luglio 1981, ne ha affermato la incostituzionalità per eccesso di delega, in quanto la disposizione attributrice del potere normativo all'esecutivo (art. 1 della legge n. 382/1975), non consentiva il trasferimento ai comuni di funzioni in precedenza esplicitate da enti di beneficenza infraregionali.

Nel contesto del vigente quadro normativo, quindi le II.PP.AA.BB. continuano a svolgere i propri compiti statuari, pur esplicitandosi in un regime di supervisione regionale (vedi art. 10, n. 2, e art. 13 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43), conservando un'ampia e riconosciuta sfera di autonomia funzionale che trova la sua fonte principalmente nelle tavole di fondazione e nelle norme statuarie, preordinate al rispetto della volontà dei fondatori o trasfusa negli atti istitutivi di tali organismi giuridici.

Al riguardo, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 195 del 21-25 maggio 1987, ha avuto modo di riaffermare che «fino a quando il legislatore statale non avrà provveduto ad una riforma organica dell'intero sistema, l'assetto delle istituzioni sopravvissute per effetto della richiamata sentenza n. 173/1981, è quello risultante dalla normativa preesistente, la quale attribuisce rilievo determinante alla volontà dei fondatori, come è espressa nelle tavole di fondazione o negli statuti».

Per cui, alla stregua dell'accennata ricostruzione del vigente quadro normativo compiuto dal giudice delle leggi, ritiene il collegio che le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, per quanto attiene le materie devolute alla loro regolamentazione ed elencate nell'art. 117 della costituzione, non possono disattendere i principi fondamentali posti dal legislatore statale che, in ordine al potere di nomina degli amministratori delle II.PP.AA.BB., dimostra di privilegiare le disposizioni delle rispettive tavole di fondazione o degli statuti (vedi art. 9 della legge 17 luglio 1890, n. 6972).

Da ciò la non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità, dipendente dalla ritenuta violazione dell'art. 117 della Costituzione da parte della norma recata dall'art. 7 della l.r. 21 maggio 1980, n. 35, nella disposizione in cui espropria le autorità statali periferiche del potere di nomina e designazione di componenti l'organo amministrativo dell'opera pia controinteressata nel presente giudizio.

Tale prerogativa, peraltro riconosciuta dallo statuto dell'ente, viene, quindi, di fatto compromessa e vanificata dalla calendata norma regionale, che in tal modo dà luogo ad un superamento del limite posto dalla sopraordinata norma costituzionale alla potestà legislativa della regione e rappresentato dalla disposizione di principio di cui all'art. 9 della legge n. 6972/1890, ingenerando, altresì, ad avviso del collegio un eccesso di potere legislativo.

2) Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza si riscontra pure in riferimento alla disposta *sub-delega* di funzioni amministrative a favore dei comuni, operata dalla normativa regionale soprarichiamata, che, in virtù di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, può essere circoscritta alle sole materie ricomprese nella attribuzione del soggetto delegante.

Orbene, in proposito, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 195/1987, ha avuto modo di chiarire che risultano escluse dalle funzioni amministrative trasferite alle regioni dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 9/1972 il potere di nomina che gli statuti degli istituti pubblici di beneficenza demandavano ad organi dello Stato.

Per cui, non vi è dubbio che, in tale prospettiva, si ha motivo di ritenere che l'art. 7 della legge regionale n. 35/1980, nell'attribuire agli enti locali il potere di surrogarsi agli organi statali individuati dalle tavole di fondazione, abbia dato luogo ad un illegittimo esercizio di potestà di delegazione di cui all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, poiché ha conferito un potere amministrativo che non risultava ricompreso nella sua sfera di attribuzione.

Le susposte questioni che il collegio rileva d'ufficio come non manifestamente infondate, appaiono, altresì, rilevanti, poiché, dalla loro soluzione in senso positivo o negativo dipende l'esito favorevole o meno del ricorso, la cui definizione è strettamente collegata all'applicabilità della norma regionale di cui viene messa in dubbio la coerenza con le invocate disposizioni della Costituzione.

Ritenute, pertanto, l'opportunità di sospendere la decisione sul ricorso in epigrafe, fino a che non sia stata risolta le suddette questioni di legittimità costituzionale rilevanti nella causa stessa, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della regione Marche 21 maggio 1980, n. 35, nella parte in cui delega ai comuni le funzioni concernenti la nomina e la designazione di amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nel territorio delle regione, già demandate ad organi centrali e periferici dello Stato da disposizioni statutarie, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e per i motivi esposti in premessa;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria;*

*Ordina, altresì, alla segreteria di provvedere alla notifica della presente decisione alle parti in causa, nonché al presidente della giunta regionale delle Marche, dandone, nel contempo, comunicazione al presidente del consiglio regionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.*

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 1990.

*Il presidente:* GRASSI

*Il consigliere:* DI GIUSEPPE

*Il primo referendario est.:* MANZI

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in segreteria, il giorno 25 gennaio 1991.

*Il segretario generale f.f.:* (firma illeggibile)

91C1259

N. 707

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Lorenzi Annunziata ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altra*

**Lavoro - Prestazione di attività lavorativa (nella specie manodopera) alle dipendenze di società appaltatrice di servizi per le Ferrovie dello Stato - Riconosciuta sussistenza, nel caso, stante il divieto dell'intermediazione di manodopera di cui all'art. 1 della legge n. 1369/1960, di un rapporto di pubblico impiego direttamente in capo all'Ente Ferrovie dello Stato - Conseguente costituzione di tale rapporto al di fuori di qualsiasi procedura consorsuale e senza la previsione di copertura per la spesa che ne deriva a carico dello Stato - Irragionevolezza con incidenza anche sul principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.**

(Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, quarto e quinto comma, e 8).

(Cost., artt. 3, 4, 81 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 941/1990 r.g., nel corso dell'udienza del 7 ottobre 1991.

Con separati ricorsi depositati il 28 marzo 1990 e il 31 marzo 1990, e poi riuniti a norma dell'art. 151 delle disp. att. del c.p.c., Lorenzi Annunziata ed altri trentatre ricorrenti convenivano in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato e la S.p.a. Bucalossi Walton e figli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ed esponevano di avere prestato attività lavorativa — in periodi rispettivamente diversi ricompresi nell'arco temporale 1974-1989 — alle dipendenze della società convenuta, appaltatrice di servizi per le Ferrovie dello Stato.

In particolare, i ricorrenti deducevano che tali servizi, consistenti nella selezione e nel riordino dei documenti di viaggio, si erano risolti in un'intermediazione di mano d'opera vietata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e chiedevano pertanto che il pretore accertasse in questa sede che tra essi ricorrenti e l'Ente Ferrovie dello Stato si era instaurato, fin dall'inizio, un rapporto di impiego pubblico e quindi di lavoro subordinato, con conseguente condanna dell'ente stesso a «iscriverli nei ruoli paga e di anzianità», a reintegrarli nel posto di lavoro e a corrispondere loro differenze retributive derivanti dall'inquadramento *ab origine* come ferrovieri.

Costituitosi ritualmente il contraddittorio la causa è stata istruita con l'assunzione di prova per testi e con produzioni documentali.

In primo luogo, va ritenuta la giurisdizione del giudice adito poiché, nella prospettazione dei ricorrenti, trattasi o di rapporti di impiego pubblico sorti con l'azienda autonoma F.S. e poi proseguiti con l'ente, dopo la riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210; oppure di rapporti di lavoro subordinato nati dopo la riforma stessa (v. Cass. 19 luglio 1990, n. 7382).

Nel merito, in base alle prove assunte, per le obbiettive modalità di espletamento dell'appalto, vi è motivo per ritenere sussistenti tutti gli elementi della fattispecie vietata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

In altre parole, si è trattato di mere prestazioni di mano d'opera affidate in appalto in violazione del d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, emanato secondo la previsione dell'art. 8 della legge n. 1369/1960 citata.

Ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento del rapporto di impiego pubblico (e poi di lavoro) direttamente ed automaticamente in capo all'Ente Ferrovie dello Stato, in quanto la disposizione di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge n. 1369/1960, per il chiaro tenore della norma stessa, e per costante giurisprudenza, si applica agli enti pubblici economici (v. Cass. 22 ottobre 1980, n. 5684; Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1984, n. 511; Cass. s.u. 1º ottobre 1979, n. 5019).

Ciò posto, ritiene il pretore di dover sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per violazione degli artt. 3, 4, 81 e 97 della Costituzione.

Le norme denunciate, infatti, consentono la costituzione di rapporti di lavoro (talvolta in grandissimo numero) al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale o comunque comparativa, e senza alcuna previsione per la copertura della spesa a carico dello Stato. In tal modo, inoltre, si viene a precludere l'accesso all'occupazione (in enti pubblici) ad altri aspiranti e si frustra l'interesse pubblico alla scelta dei più capaci.

Quanto al riferimento all'art. 81 della Costituzione, sembra sufficiente ricordare gli «apporti statali» espressamente previsti in favore del nuovo ente F.S. dall'art. 17 della citata legge di riforma; mentre per l'ampio significato che deve darsi alla nozione di bilancio statale valgono le considerazioni già svolte, in altre occasioni, dalla stessa Corte costituzionale (v. per esempio, sentenza 8 giugno 1981, n. 92).

Ma ciò che preme segnalare è che altri dipendenti da imprese appaltatrici di servizi ferroviari, in condizioni analoghe a quelle dei ricorrenti, hanno ottenuto in passato l'«inquadramento a ruolo», mediante legge formale e apposita previsione di spesa (v. la legge 6 giugno 1975, n. 197, la quale, fra l'altro, si riferisce, per l'appunto, agli addetti all'apertura dei «pacchi C» presso la divisione «controllo viaggiatori e bagagli di Firenze»).

Tale circostanza, e cioè il fatto che il legislatore stesso ritenga necessario di dover frequentemente intervenire per sanare con legge formale situazioni irregolari di prestazione lavorativa a favore di enti pubblici, rende ancora più evidente il contrasto che si è denunciato.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, con riferimento agli artt. 3, 4, 81 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone che gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e, inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 7 ottobre 1991

*Il pretore:* BRONZINI

91C1260

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L 178.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 58.000</li> <li>- semestrale . . . . . L 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 58.000</li> <li>- semestrale . . . . . L 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» . . . . .	L 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L 116.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L 200.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221    vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276    inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 11 1 1 0 0 4 8 0 9 1 \*

**L. 3.600**